



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

901^a seduta pubblica (antimeridiana)

mercoledì 18 ottobre 2017

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	23
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	27

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE.....	5
BUEMI (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>).....	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2230) MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2208:

PRESIDENTE.....	6
COMPAGNA (<i>FL (Id-PL, PLI)</i>).....	6
STEFANI (<i>LN-Aut</i>).....	8
MAZZONI (<i>ALA-SCCLP</i>).....	10
RICCHIUTI (<i>Art.1-MDP</i>).....	12
MUSSINI (<i>Misto</i>).....	13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	16
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230:

CRIMI (<i>M5S</i>).....	16
---------------------------	----

SALUTO AL SENATORE AIROLA

PRESIDENTE.....	18
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230:

PRESIDENTE.....	22
*PAGLIARI (<i>PD</i>).....	18
MALAN (<i>FI-PdL XVII</i>).....	19
MANCUSO (<i>AP-CpE-NCD</i>).....	20
SACCONI (<i>AP-CpE-NCD</i>).....	20
BUEMI (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>).....	20
GIOVANARDI (<i>FL (Id-PL, PLI)</i>).....	21
SANTANGELO (<i>M5S</i>).....	22

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO N. 2230

Articoli da 1 a 17.....	23
-------------------------	----

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sui disegni di legge nn. 2208 e 2230.....	27
--	----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 31

CONGEDI E MISSIONI..... 38

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....	39
--------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni.....	39
Mozioni.....	39
Interrogazioni.....	44
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	57
Ritiro di firme da interrogazioni.....	58
Ritiro di interrogazioni.....	58

AVVISO DI RETTIFICA..... 59

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IdI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 ottobre 2017. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, occorre approvare il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 ottobre.

Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 ottobre è approvato.

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, per la verità avrei voluto chiedere la verifica del numero legale, ma non me n'è stato dato il tempo; se fosse possibile, ci terrei.

PRESIDENTE. Vi sono osservazioni sul verbale?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Ho capito, signor Presidente; *ubi maior*.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,04*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(2230) MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato
(*Relazione orale*) (**ore 11,04**)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2208

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2208, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2230.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2208, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati.

Passiamo alla votazione finale.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, i senatori del nostro Gruppo, ovviamente con il massimo rispetto per chi si esprimerà diversamente, pensano che questo sia stato uno dei provvedimenti più sconclusionati, più contraddittori, peggio pensati e peggio scritti che siano giunti all'attenzione dell'Assemblea.

Qualche giorno fa abbiamo visto in televisione un ministro della Repubblica francese, Le Maire, al quale in quell'occasione veniva chiesto se avrebbe mai presentato una denuncia per molestie sessuali. Il Ministro rispondeva che non lo avrebbe assolutamente mai fatto poiché la denuncia non fa parte della sua cultura. Qualche sera dopo lo stesso Ministro è dovuto riapparire per chiedere scusa, dicendo che si era espresso male. Probabilmente, in casi simili - come ripetutamente ci ha ricordato la collega Mussini - la legislazione italiana viene brillantemente in soccorso di atteggiamenti del genere, perché stabilisce la distinzione tra le segnalazioni e le denunce. Francamente è un confine molto ipocrita, del tutto fuori dal nostro ordinamento costituzionale, del tutto estraneo allo Stato di diritto. È un tipo di le-

gislazione che un tempo si sarebbe definita premiale: stabilire, cioè, speciali tutele e garantire un particolare regime al segnalante. C'è qualcosa di molto analogo a quello che fu il pentitismo. Tuttavia, nonostante la retorica e l'ipocrisia di tanti sacerdoti dell'antimafia, la memoria storica del Paese deve saper essere attenta.

Il pentitismo (Governo Spadolini) nacque per far fronte al terrorismo, al rapimento del ragazzo Peci, fratello del più noto brigatista (non ebbe fortuna, perché il ragazzo Peci fu ugualmente ammazzato). Credo, allora, che avesse decisamente ragione Giuliano Ferrara quando ieri mattina, in un articolo su «Il Foglio», a un certo punto diceva che la delazione può essere una tragica necessità in una Repubblica anche ben ordinata, per esempio in materia di terrorismo.

Eravamo al principio degli anni Ottanta quando fu varato il primo esempio di legislazione premiale. Su quello che ha significato la legislazione premiale il Parlamento ha rifiutato di indagare: non c'è mai stato all'ordine del giorno di nessuna Commissione antimafia, nelle ultime sette, otto legislature, un'inchiesta sul pentitismo, sui suoi frutti tossici e sui suoi frutti ben riusciti (ci possono essere e ci sono certamente anche quelli).

Cosa fa questo disegno di legge? Introduce come principio della vita privata la delazione, le attribuisce un valore assoluto, non relativo, e si riempie le guance della più insulsa retorica contro la corruzione, ovviamente la corruzione percepita, all'indomani di un fallimento legislativo terribile, la legge Severino, che all'origine era la ratifica di un Trattato internazionale in materia di corruzione e concussione, per approdare invece, ahimè, in questa legislatura a un uno strumento legislativo per espellere dal Parlamento il capo dell'opposizione.

Nella discussione di ieri, ad un certo punto, erano in gioco diritti costituzionali fondamentali: quello al giusto processo e quello alla difesa. Il senatore Palma ha provato timidamente a ricordare al relatore come questi principi debbano essere di rango superiore alla segnalazione, se non vogliamo dire alla delazione, ovvero al regime di particolarismo giuridico in cui andiamo a collocare il segnalante nel luogo di lavoro ed anche al di fuori di esso.

Ebbene, tutto questo è avvenuto nell'indifferenza, forse addirittura nella insofferenza del relatore e da questo punto di vista, signor Presidente, al di là del merito del provvedimento contro il quale voteremo, devo anche esprimerle un certo disagio. Ci siamo accorti infatti che emendamenti di questo tipo e un provvedimento come questo - e lei ne ha dovuto convenire - in Commissione giustizia sono stati elegantemente bypassati attraverso la formula - per carità, più che legittima - del comitato dei pareri. Detto questo, non si è mai avuta l'impressione, in quest'Aula, che né da parte del relatore, né da parte del Governo si sia cercato di ovviare a questa caratteristica.

Assistiamo quindi, in un ultimo frammento di retorica contro la corruzione (quella percepita) ad un altro piccolo spicchio di legislazione premiale, mentre ci siamo preclusi da trentotto anni (dalla legge sul pentitismo del 6 febbraio 1980 approvata per urgenza e per necessità perché era stato rapito il fratello di Peci) la possibilità di dare una valutazione di ciò che ha significato il pentitismo. Con questo provvedimento si fa molto di peggio: si

introducono come elementi di vita quotidiana il ricatto e la ricattabilità e si rende odiosa la convivenza fra cittadini; e tutto questo senza chiarire nulla degli aspetti strettamente giuridici (da quando fino a quando, che cosa significa questo, che cosa significa quest'altro).

Abbiamo provato a chiedere, in questi giorni di dibattito, un minimo di chiarimento e di confronto, e ringrazio in particolare il senatore Malan, che è stato attentissimo e che con i suoi emendamenti ha richiamato la nostra distratta attenzione su molti profili del provvedimento, ma questo è un provvedimento che disonora quest'Assemblea e disonora il lavoro parlamentare. Questa retorica dell'anticorruzione fa parte del pessimo repertorio del moralismo di massa. Nella storia dei Parlamenti c'è un avversario insidioso che va in piazza e si insinua nel senso comune: si tratta del moralismo, quello che ha creato questa odiosa figura del segnalante, del segnalante ricattante e magari ricattato. Si approda così in un'Italia in cui il ricatto è *habitat* permanente della vita civile. Di qui il nostro convintissimo voto contrario. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e del senatore Buemi. Congratulazioni)*.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, stiamo discutendo di un disegno di legge che riguarda una figura di matrice anglosassone, che infatti è più conosciuta con il termine di *whistleblower*, che è anche difficilmente traducibile in italiano. Come si legge nel titolo, il provvedimento riguarda gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Inserire nel nostro ordinamento delle figure appartenenti ad altri sistemi implica delle difficoltà perché, come tutti i nuovi istituti non ben caratterizzati, rischiano di incontrare terreni di prova forse troppo sperimentali. Non esistendo infatti un corrispondente nel nostro sistema giuridico, si tratta di una matrice che dovrà studiare l'esperienza, la giurisprudenza e la pratica al fine di inserirsi, bene o male, all'interno del nostro ordinamento.

Di certo, la traduzione letterale del termine *whistleblower* sembra quasi etichettare il segnalante con un marchio di infamia, come spesso, in un certo tipo di cultura si può intendere. Il denunciante può essere infatti visto come una sorta di traditore, di spia e di certo chi segnala è guardato con diffidenza dalla dirigenza e dai colleghi.

La normativa aveva forse l'obiettivo di configurare un nuovo modo di essere dipendente. La segnalazione dovrebbe infatti essere un modo per richiamare l'attenzione su un fatto, denunciando e mettendo in evidenza le condotte illecite, soprattutto quando si parla di corruzione. È ovvio che l'obiettivo che tutti ci prefiguriamo è quello di ricondurre tutta la nostra società su binari di perfetta legalità, da conservare a tutti i livelli, all'interno sia di strutture pubbliche che di strutture private.

Va da sé che rileva, come si è evidenziato, la posizione del denunciante, che si trova in una situazione di fragilità perché, per un verso, non

vuole forse creare problemi ai colleghi e, per un altro, può temere ritorsioni. Ricordiamo però che se si volesse parlare di una tutela del denunciante, essa è già prevista nel nostro ordinamento. Infatti il disegno di legge non fa altro che integrare e modificare una normativa già esistente. Ciò va detto perché non occorre nascondersi dietro ipocrisie. Esiste ancora una diffidenza sull'ordinamento vigente in materia e su un sistema, che magari sono ritenuti non idonei a coprire le spalle - passatemi l'espressione - a chi ha il coraggio di denunciare e di far rilevare dei fatti.

Il testo di legge presenta però sicuramente delle difficoltà e in noi ha sollevato delle perplessità. Sono emerse grandi perplessità anche sulla posizione dell'anonimato e sul rafforzamento di tale posizione. Stiamo parlando di situazioni molto difficili e il disegno di legge al nostro esame va ad incidere anche su principi che strutturano il diritto e la procedura penale. All'interno di quest'ultima, in particolare, esiste un segreto istruttorio. Prevedere quindi delle modifiche dei vari tempi e delle modalità di assicurazione dell'anonimato, a seconda di quale sia il soggetto al quale si denuncia il fatto, sembra un'ipotesi che diventa farragginosa, rientrando nel cattivo modo di fare legislazione al quale forse l'Italia è abituata da troppi anni. Ricordiamo altresì che la corruzione è purtroppo ancora tristemente diffusa nei nostri anni ed è uno dei fenomeni che vanno ad appesantire non solo il sistema penale, ma anche i sistemi privati e pubblici perché va ad alterare la stessa concorrenza; è infatti sbalorditivo come l'effetto della corruzione possa incidere sui costi di un'opera. Tali fenomeni stanno però diventando dei costi sociali perché, nel tentativo di combatterli, si arrivano ad inserire forme di autotutela e burocrazie che, a volte, vanno ad agevolare i criminali. Nella lettura di una norma è infatti facile trovare la scappatoia, rischiando di andare ad appesantire la situazione dell'onesto nel momento in cui lavora e si trova in una situazione di maggiore difficoltà per la burocrazia e la quantità di documenti da preparare per dimostrare la propria onestà.

Ovviamente la posizione del denunciante ha sicuramente un rilievo nel nostro ordinamento, perché la migliore prevenzione è il controllo del cittadino nei confronti dell'attività del settore pubblico o del privato. Peraltro, il controllo tra noi stessi può avere degli obiettivi positivi e può sortire effetti positivi: è una sorta di controllo sociale reciproco, ma bisogna stare attenti a non cadere, all'opposto, in una caccia alle streghe e ad una forma di inquisizione interna in cui tutti sono contro tutti e a volte gli obiettivi trascendono dalla ricerca della legalità in una ricerca di situazioni di tipo personale.

Noi continuamente insistiamo e non neghiamo la necessità assoluta della trasparenza dell'attività pubblica come di quella attività privata; tuttavia il disegno di legge in esame reca purtroppo caratteristiche comuni a moltissime altre normative che hanno obiettivi positivi, ma che poi scadono in dei tecnicismi o in un modo errato di legiferare. La qualità della legislazione è fondamentale ed è stato rilevato più volte che la normazione così puntuale, borbonica, piena di incisi e di virgole rischia di creare fumosità e problematicità sotto il profilo interpretativo, consegnando poi alla magistratura una interpretazione che magari arriva in ritardo rispetto all'infamia e alla diffamazione che si può avere in un periodo antecedente, cioè quando viene denunciato il fatto; intendo dire che quando si avvia qualsiasi tipo di procedi-

mento tutti sono sui banchi degli accusati e tutti si trovano a essere inquinati, messi alla berlina, rovinati in attesa di un responso da parte della magistratura, che magari può arrivare tempo dopo, sanando sotto il profilo giuridico, ma non sotto quello sociale.

Ci interroghiamo sull'adeguatezza di questo strumento per combattere il fenomeno. In realtà dobbiamo trovare una forma di stabilità della norma, che non può essere continuamente modificata, cambiata, virgolettata, in modo da lasciare sempre adito a delle interpretazioni. Occorre poi tenere in debita considerazione il funzionamento di questa norma, ma soltanto i posteri potranno dare l'ardua sentenza in questo senso.

C'è un potenziale conflitto tra l'esigenza della stabilità del sistema e quella di tutela del segnalante: purtroppo vi sono, da una parte, dei danni che si possono configurare come certi e immediati sull'immagine e sul funzionamento di un ente, di una ditta, di un'istituzione e poi, a fronte di questo tipo di interesse, vi è l'esito a volte incerto di una procedura così come viene attivata. Bisogna quindi capire se questa legge ha la capacità di dare equilibrio a tutto ciò e sotto questo profilo nutriamo dei dubbi.

È per questo che il Gruppo della Lega Nord esprime un voto di astensione sul provvedimento in discussione, che vuole essere un voto prudentiale perché intendiamo prima capire come funzionerà una norma che in questo momento ci lascia molti dubbi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame nasce dalla mera illusione che, incentivando la delazione, si possa migliorare l'etica pubblica, ma sarei tentato di dire che la delazione sia di per sé una manifestazione di scarsa eticità.

Ho già ricordato in discussione generale che nel nostro ordinamento ci sono già la legge Severino, due decreti legislativi del 2001 e la normativa che ha istituito l'Autorità anticorruzione a tutelare il pubblico dipendente che segnala i casi di corruzione o altri illeciti sul posto di lavoro: sia nel testo unico sul pubblico impiego sia nel diritto del lavoro si stabilisce che i dipendenti che denunciano reati non possono essere mobbizzati, sanzionati, licenziati, e, se ciò avviene, chi lo fa o commette un reato a sua volta o commette illeciti disciplinari. Quindi, abbiamo già leggi adeguate per tutelare il civismo positivo e per punire i reati o gli abusi, nel settore pubblico come in quello privato.

Dobbiamo allora chiederci se la legge che vi accingete ad approvare sia veramente necessaria o invece sia l'effetto di una precisa ideologia che nasce dalla cultura del sospetto e dall'invidia sociale. Il testo, inoltre, contiene evidenti criticità, a partire dalla premialità rispetto a comportamenti che, ove non scorretti, meritano certo una protezione, ma la legge dovrebbe almeno specificare meglio la condotta di abuso oggetto di segnalazione, e delinearla in modo più netto il rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Si esclude l'applicabilità della nuova disciplina alle segnalazioni che configurano il reato di calunnia o diffamazione, ma anche questo è già previsto nella cosiddetta legge Severino. Si vieta di rivelare l'identità dell'autore della segnalazione in assenza del consenso del segnalante e si prevede la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima nei casi in cui essa sia adeguatamente documentata. Ma cosa significa «adeguatamente documentata»?

Questa legislatura passerà ormai alla storia come quella che ha introdotto nel nostro ordinamento le fattispecie di reato più vaghe e quindi più pericolose e illiberali, come il traffico di influenze, e io vi invito a considerare quanto possa essere devastante l'introduzione di questo meccanismo di delazione attraverso segnalazioni anonime negli uffici pubblici e nelle aziende private, che prima di tutto comporterà un rallentamento dell'attività amministrativa, in quanto sarà purtroppo inevitabile che vengano aperti anche procedimenti basati più sull'odio e sulla smania di carriera, che sulla sostanza.

Si è inoltre introdotto in questa legge il principio dell'obbligatorietà della denuncia anche nei confronti dei privati cittadini. Ma il nostro ordinamento non prevede che i privati siano obbligati a denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza, tranne nel caso in cui si tratti di reati contro la personalità dello Stato. Questo diritto-dovere non è contemplato, e quando si arriverà all'applicazione concreta di questa normativa si porrà sicuramente il problema della sua incostituzionalità.

Si tratta, poi, di norme tutte sbilanciate a favore del denunciante, mentre c'è poco o nulla a garanzia del denunciato. Peraltro, se denunciare è un dovere, perché chi lo fa deve essere premiato? E si può davvero sostenere che la buona fede del denunciante è esclusa solo quando viene accertata una colpa grave? Qui si parla di buona fede, una categoria dell'anima, ma nel diritto esistono categorie molto più specifiche: c'è il dolo, c'è la colpa, che può essere colpa cosciente, colpa grave, colpa lieve. Insomma, anche prima di questo provvedimento il giudice ha già in mano tutti gli strumenti per decidere se una denuncia è stata fatta per odio o per invidia, e non per il bene dello Stato o dell'azienda.

Dobbiamo chiederci: qual è il confine? Cosa significa che il denunciante ritiene «altamente probabile» che la condotta illecita o l'abuso si sia verificato? In questo modo si sancisce surrettiziamente l'inversione dell'onere della prova, un'aberrazione che in Italia è esistita finora solo nella giustizia sportiva. E pensare che il testo è stato anche migliorato rispetto a quello originario. Ma il meccanismo innescato finirà per non produrre quasi mai effetti negativi sul denunciante, che resterà coperto e al sicuro in tutti i casi in cui non abbia agito con colpa grave, ma, come ho già detto, non è certo semplice specificare cosa sia colpa grave e cosa no.

Gli effetti invece saranno pesantissimi sul denunciato, che, per un periodo di tempo indeterminato, si vedrà compromessa la carriera, oltre a finire nel tritacarne della gogna mediatica.

La nostra è una Costituzione formale garantista, che tutela la libertà e la dignità delle persone, ma questa parte è stata da tempo soppiantata dalla Costituzione materiale invalsa, visto che la dignità delle persone viene trop-

po spesso calpestate, ad esempio con la pubblicazione di intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con profili giudiziari; intercettazioni acquisite dallo Stato con i soldi pubblici e utilizzate per distruggere la dignità non solo di persone solo indagate, ma anche di chi non è neppure sospettato di aver commesso reati.

Concludo. La *ratio* di questa legge, ossia prevenire i reati e contrastare la corruzione, non può che essere condivisibile, e anche quella di tutelare chi ha il coraggio di denunciare gli abusi, ma il suo contenuto non solo va a peggiorare norme già esistenti, ma rischia anche di scardinare il principio di convivenza sociale e civile, che è uno dei cardini di uno Stato democratico e liberale. Non a caso, in quest'Aula qualcuno ha fatto riferimento a dittature del secolo scorso, che fondavano il loro potere anche sulla delazione. Ma i nostri Costituenti vollero l'Italia come una Repubblica fondata sul lavoro, non certo sulla delazione nei posti di lavoro. (*Applausi dai senatori Gambaro, Giovanardi e Buemi*).

RICCHIUTI (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mafie e corruzione sono un'emergenza nazionale. Personalmente, io e molti altri senatori in quest'Aula l'abbiamo ripetuto fino alla nausea: ma non basta, evidentemente. Proseguiremo a dirlo e a diffondere il messaggio di Papa Francesco, che ha detto reiteratamente che chi vive di corruzione mangia un pane sporco.

Proprio qualche giorno fa Transparency International ha pubblicato il suo rapporto annuale e l'Italia si colloca in posizione imbarazzante per livello di corruzione in Europa. Peggio di noi fanno solo Bulgaria e Grecia. A parole, tendenzialmente, siamo d'accordo tutti. Però, quando, si viene agli strumenti per combattere la corruzione cominciano i distinguo, le cineserie, i barocchismi, in cui gli avvocati sono maestri e le destre diffidenti.

Invece, noi dobbiamo essere chiari e determinati nella ricerca e nella pratica degli strumenti per la lotta alla vendita delle funzioni pubbliche, alle clientele, agli abusi e ai favoritismi che minano alla radice il vivere civile e il capitale sociale, che è fatto delle fiducia dei cittadini in se stessi e nelle loro istituzioni.

Giovedì, signor Presidente, è stato presentato in sala Zuccari il libro di Andrea Franzoso. Chi era costui? Anzi: chi è? È un *whistleblower*, una persona che per dovere d'ufficio doveva vedere le magagne, le ruberie e la corruzione e non ha girato la testa. Ha preso visione di carte, ha fatto i controlli che doveva fare e ha visto la corruzione in faccia. Ha segnalato a chi di dovere, ma quel qualcuno ha girato la faccia dall'altra parte; anzi, lo ha sollecitato a lasciar perdere. Allora lui ha denunciato. Poi, però, ha pagato lui per primo. È ben vero che la persona che lui aveva segnalato quale autore di illeciti è stata condannata. Ma la ritorsione non l'ha risparmiato e lui si ritro-

va senza lavoro, pur essendo persona di elevatissima professionalità e di specchiata onestà.

Vedete, colleghi, la corruzione, come dicono i penalisti, è un reato a concorso necessario, vale a dire non si può fare da soli. Ci vuole un accordo corruttivo, un corruttore che dà o promette e un corrotto che si fa dare o promettere. I corrotti hanno un patto e il loro interesse è a non denunciarsi a vicenda. Per questo ci vuole un terzo, un orecchio e un occhio neutrale che denunci se scopre qualcosa, come, per esempio, una cresta su un rimborso spese, un appalto dato senza gara, un collaudo fatto male.

Con questo disegno di legge noi vogliamo migliorare la disposizione già introdotta con la legge Severino, rafforzare la tutela dei segnalanti, evitare che le ritorsioni restino impuniti, evitare che il *mobbing* e l'isolamento sociale che il denunciante subisce rovinino la sua persona e la sua famiglia. Il segnalante dovrebbe essere, non solo tutelato, ma premiato come si fa negli Stati Uniti. Il percorso dei rimedi contro le ritorsioni deve essere più spedito e sicuro. L'impianto legislativo deve essere un monito per i corrotti, non un percorso a ostacoli per chi segnala.

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge e diciamo a tutti gli Andrea Franzoso d'Italia di andare avanti! Lo diciamo al ricercatore di diritto tributario che di recente ha denunciato il verminaio dei concorsi universitari nella sua materia; e lo diciamo a tutti i dipendenti degli enti locali che assistono sconvolti alle ruberie in parecchi uffici tecnici in giro per il Paese.

L'altra gamba della nostra lotta è ovviamente anche quella dei giornalisti coraggiosi che denunciano le malefatte che scoprono e che poi si vedono intimiditi con querele milionarie e azioni giudiziarie pretestuose o, addirittura, vengono assassinati, come successo alla giornalista Daphne Galizia a Malta due giorni fa, assassinata perché denunciava la corruzione nel suo Paese. Ma questo è il dibattito di una prossima occasione. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, in quest'Assemblea abbiamo veramente sentito di tutto, dalla parola ricatto ai soliti termini con cui vengono bollati coloro che, francamente, non esito a definire degli eroi convinti che si viva meglio in uno Stato più giusto e legale.

Vorrei però utilizzare il tempo a mio disposizione non per rispondere puntualmente a tutto quello che ho sentito in quest'Assemblea, ma per dare a chi ci ascolta, e a chi magari è chiamato a votare pur senza aver partecipato in modo approfondito al percorso normativo, degli strumenti per capire quanto si è fatto e quanto non si è fatto.

Signor Presidente, forse questa non era proprio la legislatura per poter arrivare a un provvedimento veramente utile sul tema, ma per lo meno siamo riusciti a muovere qualche cosa. Come è stato detto più volte, i riferimenti normativi già esistono nel nostro ordinamento, incardinati nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tuttavia, il nostro Paese è stato richiamato più volte dall'Unione europea. Nella Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione del 2014 siamo stati richiamati perché la normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione nel nostro Paese aveva un carattere generico e non sufficientemente esaustivo, non essendo in grado di coprire tutti gli aspetti della segnalazione e, soprattutto, di prevedere le tutele necessarie.

In ultimo, una grave lacuna che oggi avremmo potuto colmare in modo definitivo e puntuale, ma non riusciamo a farlo, introducendo poco più che un titolo, riguarda le tutele dei segnalanti nel privato. Le richieste dell'Unione europea erano molto precise: canali chiari per dare efficienza alla legge, protezione effettiva e campagne di sensibilizzazione. Dopo le parole sentite oggi, tutti siamo chiamati a campagne di sensibilizzazione finalizzate ad eliminare irrevocabilmente dalla nostra cultura le definizioni che abbiamo trovato oggi.

La finalità, infatti, è rafforzare la lotta alla corruzione, che è un dovere nei confronti del Paese e dei giovani. In un Paese corrotto sono gravemente danneggiati non solo l'economia, ma anche lo sviluppo, la creatività e - non ultimo - il merito. Tante volte abbiamo sentito invocare il merito in termini astratti. Il percorso che stiamo seguendo non si esaurisce certo con il provvedimento che - spero - approveremo oggi. Si tratta di un percorso lungo, che vuole sradicare definitivamente nel nostro Paese la tentazione, che serpeggia a tutti i livelli, di risolvere gli affari non con il merito e la fondatezza della propria preparazione e capacità concorrenziale, ma allungando qualche soldo, utilizzando male i ruoli di responsabilità e approfittando di benefici legati al ruolo e non certo alle persone.

Personalmente ho presentato un disegno di legge in cui ho seguito le linee guida di ANAC, che sono puntuali ed esaustive. Sarebbe stato sufficiente seguirle per dare piena attuazione alle richieste dell'Unione europea. Nel provvedimento in esame mancano alcuni elementi, come canali e procedure chiare e un'investitura univoca e unitaria che potrebbe anche risolvere i dubbi che sicuramente si annidano nell'animo di chi - magari - ha un atteggiamento favorevole o prudentiale, come ho sentito dire dai colleghi della Lega Nord. Infatti, quando parliamo di segnalazioni, attiviamo dei canali che devono anzitutto portare a una verifica delle stesse.

È molto grave che nel disegno di legge in esame manchi la previsione di un fondo, che è uno strumento concreto imprescindibile. Nel provvedimento sono contemplati rimborsi e risarcimenti, ma teniamo presente che sono previsti *ex post*, quindi in un momento successivo che potrebbe anche essere molto lungo e difficile, mentre il segnalante avrebbe bisogno di tutele nell'immediato. Anzi, oserei dire che il segnalante ha bisogno di assicurazioni per potersi sentire tranquillo nella sua segnalazione. Spesso il segnalante si ritrova in una condizione subalterna rispetto a soggetti che possono applicare contro di lui qualunque forma di ritorsione. Allora potremmo dire che solo i ricchi, solo chi ha una disponibilità economica si potrà permettere di segnalare? Purtroppo, se il Governo non si attiverà nella creazione di un fondo, il dubbio è reale. L'onestà sempre più spesso, nel nostro Paese, diventa monopolio di chi se la può permettere. Vogliamo dare questo messaggio? Mi rivolgo alla rappresentante del Governo. Questa richiesta è passata

con un ordine del giorno, quando poteva tranquillamente essere approvato un emendamento, dando un segnale forte: no, non deve essere così. La segnalazione e la ricerca della legalità, anche a costo di se stessi e della propria sicurezza, non può essere riservata solo a chi ha la disponibilità economica per essere al di sopra dei ricatti. Quindi, rappresentanti del Governo, creiamo questo fondo e facciamolo senza timori.

Nel provvedimento però manca tutto il privato. Eppure, signor relatore, l'emendamento che io avevo presentato per introdurre delle procedure chiare nel settore privato aveva ricevuto il suo parere favorevole. Chissà cosa è successo, poi, al di fuori della discussione trasparente all'interno dalla Commissione. Cosa preoccupa? È evidente che c'è una paura, che ci sono riserve e timori a mettere in piedi un sistema davvero efficace di tutele. Credo che la discussione in quest'Assemblea abbia proprio dato una dimensione plastica e tangibile di quali siano le paure. Temo che queste paure siano anche legate a una riserva nel vedere un coinvolgimento autentico e democratico della cittadinanza in un percorso di affermazione della legalità.

Credo che questa sia una legge fatta prima di tutto per i giovani. I segnalanti sono soprattutto giovani, che quindi si bruciano anche la possibilità di avere davanti una carriera o un riconoscimento. Purtroppo oggi in questo Paese non succede quanto avviene negli Stati Uniti, dove i segnalanti sono considerati soggetti affidabili, a cui volentieri si affida un lavoro nelle proprie aziende. In Italia no: i segnalanti sono ancora visti con sospetto.

È una legge per i cittadini, è una legge profondamente democratica, anche se incompleta. È una legge che cerca di vincere il pregiudizio negativo di chi immagina che solo nella gerarchia ci sia la salvaguardia del buon funzionamento del lavoro. Ho sentito parole che facevano riferimento al valore di una gerarchia. Bene, io sono giunta in quest'Assemblea con il valore di una dimensione orizzontale, di una partecipazione, che credo questa legge possa restituire.

Cosa c'è di buono? C'è di buono il fatto di avere dato sicuramente nel pubblico qualche strumento in più. C'è di buono il fatto che nel comma 5 si richiamano esplicitamente quelle linee guida dall'ANAC alle quali si spera che poi, nell'attuazione di questa legge, si possa fare pieno riferimento. C'è di buono l'inversione dell'onere della prova. Resta però molto fumoso lo scenario, perché avremo un giudice del lavoro che si troverà con la necessità di stabilire se la persona che ha davanti è o meno un *whistleblower*. Così, tra balzelli e scossoni, comunque un piccolo passo avanti l'abbiamo fatto. Ora sta nelle mani un po' di tutti, anche di chi deve fare quelle campagne di sensibilizzazione già iniziate a cura di tanti.

Per questa ragione, sento di poter dichiarare il voto favorevole non solo della sottoscritta e dei tanti senatori del Gruppo Misto che non sono iscritti a componenti o che sono rappresentanti di singole componenti, ma lo dichiaro anche a nome delle componenti più consistenti del Gruppo di cui faccio parte, che sono Sinistra Italiana-SEL, Italia dei Valori e naturalmente, come ho già detto, tutti gli altri senatori rappresentanti di singole componenti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto tecnico «Carlo Alberto Dalla Chiesa» di Partinico, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230 (ore 11,45)

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate, innanzitutto consentitemi di approfittare di questa occasione per ringraziare tutti quei cittadini che la settimana scorsa hanno deciso di presidiare piazza Montecitorio per dire no a una legge elettorale truffa. Ringrazio coloro che in un giorno feriale hanno deciso di intraprendere anche un lungo viaggio, in alcuni casi, per poter esprimere il loro dissenso e che, ancor più numerosi, la settimana prossima faranno sentire la loro voce fuori dal Senato. A loro va tutta la mia riconoscenza e a loro dovrebbe andare la riconoscenza di tutto il Paese: loro ci hanno messo la faccia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ci hanno messo la faccia come tanti altri cittadini vorrebbero fare per denunciare la corruzione, ma oggi non hanno tutele. «Smetti di fare l'inglese, fai l'italiano». Signor Presidente, questa è la frase che racchiude tutto il marcio del nostro Paese. È stata la risposta che Philip, dell'Università di Firenze, si è sentito dare da uno dei suoi professori dopo aver denunciato le irregolarità. Capite bene? «Faccia l'italiano»: questa frase dovrebbe farci vergognare, eppure è la realtà del nostro Paese. Non esiste ancora una legge che tuteli chi denuncia la corruzione e il malaffare. Questa legge sarà approvata in questa sede ma dovrà passare il vaglio della Camera.

Cerchiamo di capire e far capire di cosa stiamo parlando. Questa legge serve per tutelare - l'obiettivo principale è quello, non altro - chi denuncia la corruzione e il malaffare nella pubblica amministrazione. Spesso chi denuncia viene messo da parte, mobbizzato, rischia ritorsioni, viene spinto a tacere, a far finta di nulla, oppure viene additato come spia, spione, sbirro, traditore. Dobbiamo cambiare il modello culturale di questo Paese.

In Italia non esiste un termine per definire chi denuncia la corruzione per porre fine al malaffare e portare onestà. Dobbiamo ricorrere a un termine inglese e anche questa è una cosa di cui dovremmo vergognarci. Li chiamiamo *whistleblower*, usando un termine inglese, perché non siamo riusciti a trovare un termine appropriato. Nel dizionario italiano non esiste una parola che possa tradurre il *whistleblowing* e dare il senso positivo di una buona pratica e questo la dice lunga sul percorso che dobbiamo ancora affrontare.

Questa legge, vorrei ricordare, porta la firma del Movimento 5 Stelle: non siamo quelli del no, ma siamo anche quelli delle proposte serie e

concrete. Vorrei ancora una volta rimarcare il ruolo del Senato, tanto vituperato da una parte della maggioranza che voleva abolirlo, che oggi, invece, si è trovato, fortunatamente, a poter modificare e migliorare un testo che era stato licenziato dalla Camera con molte criticità, che lo rendevano di fatto inutile, e che, in alcuni casi, addirittura presentava dei pericoli per chi denunciava.

Questo Senato, a breve, si troverà a votare anche la legge elettorale truffaldina. Avevo scritto «a discutere» nel testo del mio intervento, purtroppo ho dovuto correggere «a votare» perché la discussione è stata ammazzata. Dicevo che questo Senato si troverà a votare la legge elettorale truffaldina. Dimostriamo di non essere una Camera di vassalli; riprendiamoci il ruolo che spetta a quella che è chiamata la Camera Alta e, anche per la legge elettorale, non abdichiamo al ruolo che la Costituzione ci dà. Abbiate il coraggio di fermarla e modificarla, di correggerne le storture. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tornando a noi e a questa legge, la corruzione è la peggiore piaga di questo Paese; serve il coraggio di denunciare e di metterci la faccia. Vorrei ricordare a tutti l'importanza epocale che ha avuto la legge sui testimoni di giustizia; non mi riferisco ai pentiti (quelli chiaramente hanno un altro tipo di profilo), ma a coloro che assistono o sono vittime di reati mafiosi; mi riferisco alle tutele riservate, ad esempio, a chi denuncia la richiesta di pizzo. Sono quelle leggi che hanno dato una svolta definitiva alla lotta antimafia.

Lei, signor Presidente, dall'alto del suo ruolo di alto magistrato antimafia ricorderà sicuramente il ruolo essenziale di quelle leggi nella lotta alla mafia. Oggi la corruzione è il cancro di questo Paese, come la mafia; anzi, la mafia si nutre di corruzione e la corruzione si nutre di mafia. I due aspetti si intrecciano e anche chi denuncia fenomeni corruttivi deve avere la tutela che gli spetta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa legge potrebbe essere la chiave di volta, la svolta epocale che tutti aspettavamo. Se a questo potessimo unire l'agente provocatore, che più di una volta abbiamo provato a introdurre, creeremmo la base necessaria per estirpare definitivamente la corruzione dal Paese. Per adesso ci accontenteremo di questo, ma quando saremo al Governo - e lo saremo presto - la corruzione sarà debellata con ogni strumento necessario perché l'onestà torni di moda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi voteremo convintamente a favore di questa legge che, come dicevamo, rispetto alla versione licenziata dalla Camera ha visto corrette le storture. Oggi si presenta come una buona legge da cui partire per la tutela di chi denuncia la corruzione. Solo mettendola in atto potremo verificare le necessarie correzioni per migliorarla. Noi e tutti i cittadini onesti ci auguriamo che questa approvazione non sia solo di facciata, una foglia di fico, come qualcuno è uso fare per fini elettorali, ma che tutti si mettano d'impegno per fugare ogni dubbio che questa legge sia il prezzo da pagare perché qualcuno possa votare la legge elettorale. Ci auguriamo che ciò non avvenga e contiamo anche sul ruolo della Presidenza del Senato, che tanto si è spesa per l'approvazione di questo provvedimento, affinché si faccia da garante e perché esso una volta arrivato alla Camera, non sia affossato, né usato come merce di scambio per altri fini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente, ringrazio tutte le associazioni e i cittadini che hanno sottoscritto le varie petizioni e che in questi anni hanno fortemente voluto e insistito per avere finalmente una legge che tutela chi denuncia il malaffare nella pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto al senatore Airola

PRESIDENTE. Senatore Crimi, il suo intervento mi ha dato modo di vedere accanto a lei il senatore Airola, che è stato impossibilitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea per qualche mese per una vile e grave aggressione subita e non per procedimenti che riguardano l'ordinato svolgimento dei lavori d'Assemblea. Gli diamo il bentornato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230 (ore 11,53)

*PAGLIARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa legge che, se diverrà tale, lo sarà per il voto determinante del Gruppo del Partito Democratico che - lo voglio subito dire - con la consapevolezza dei suoi limiti, sul piano dell'etica amministrativa e politica non dà lezioni, ma non ne prende. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questa legge, se si esce poi dalla retorica demagogica di certe affermazioni, cerca di essere un contributo al tema assolutamente fondamentale della moralizzazione della vita sociale, più che della vita pubblica. La corruzione o il malcostume, infatti, prima di avere rilievo penale, si sviluppano purtroppo nella dinamica di rapporti che sfuggono a questa dimensione e a questo rilievo. È lì che c'è la necessità di avere un meccanismo che consenta quel tipo d'informazione, che possa mettere chi ha la responsabilità della gestione di un'azienda o di un ente pubblico in condizione di fermare i fenomeni degenerativi nell'azione pubblica o in quella privata. Ben sapendo per altro che la corruzione è un fenomeno che coinvolge quasi sempre il pubblico e il privato e quindi, sotto questo profilo, la necessità è di operare tanto in un ambito, quanto nell'altro.

Questo è il punto sul quale si ferma il disegno di legge al nostro esame, che certamente rimane perfettibile anche nel momento in cui va all'approvazione. Credo si debba sottolineare però che tale disegno di legge nasce in un quadro ordinamentale già incanalato su questa tematica, per offrire maggiori garanzie nel settore pubblico e per disciplinare nel settore privato il tema della segnalazione nell'interesse generale.

Vorrei qui sottolineare che si tratta di una segnalazione, non siamo nell'ambito della *notitia criminis* data alle procure. Siamo nell'ambito di una segnalazione di un disguido e di un comportamento che può apparire anomalo e può nascondere un fatto rilevante dal punto di vista penale, ma anche

delle relazioni interne a una società o a un ente pubblico: non ha quindi i caratteri della denuncia di natura penale, né deve assumerli.

Sotto questo profilo, si è posto un altro tema: nel dibattito si è detto che non c'è sufficiente garanzia per il denunciato. Ribadisco che in tale ambito la legge e il meccanismo ivi previsto possono sempre essere perfezionati. Credo però che tale strumento, nel momento in cui evidenzia le sanzioni per il denunciante che si avvalga di questa norma strumentalmente in senso negativo, costituisca una garanzia per lo stesso denunciato, che peraltro ha altri strumenti per tutelarsi, qualora la segnalazione abbia un rilievo anche di natura pubblica o venga resa pubblica.

A mio parere, tali considerazioni bastano a giustificare il voto favorevole del Partito Democratico, che è un voto consapevole dell'importanza del provvedimento, della complessità della questione e della necessità di monitorare la sua attuazione, per assumere tutte quelle misure che potranno meglio calibrare e modulare la disciplina, in funzione della tutela di tutti gli interessi. Tale voto è però consapevole anche che, di fronte al fenomeno corruttivo, con tutta la sua incidenza sul prodotto interno lordo, oltre che sull'immagine di questo Paese e sulla sua appetibilità per gli investitori esteri, una disciplina che tenda a prevenire forme di corruzione o comunque di mala amministrazione, contribuendo al miglioramento della qualità complessiva delle relazioni sociali ed economiche, è un atto doveroso nei confronti del Paese. È un atto che compiamo, come ho detto prima, nella consapevolezza di essere una forza politica che lezioni di etica politica non ne prende da nessuno e non deve darle a nessuno. Siamo però altrettanto consapevoli che, se questo provvedimento va al voto finale e all'approvazione, il merito è del PD e non di altri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già detto intervenendo nel corso dell'esame degli emendamenti e della discussione generale, siamo assolutamente favorevoli a combattere ogni episodio di illiceità e di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Riteniamo che coloro che segnalano tali irregolarità, dando un contributo concreto a estirpare comportamenti scorretti nell'ambito della pubblica amministrazione, vadano tutelati. Non crediamo, però, che il testo proposto raggiunga questi obiettivi, in quanto può lasciare spazio a segnalazioni di carattere strumentale che danno modo a chi le effettua di ottenere talune tutele, più che doverose nel caso che il contributo alla giustizia sia rilevante. In questo caso, però, non lo è - anche per esplicita ammissione di alcuni colleghi che hanno preso la parola - poiché non c'è alcuna richiesta di determinatezza delle accuse e delle segnalazioni. L'indeterminatezza rischia pertanto di creare cattivo funzionamento e strumentalizzazione di ciò che viene proposto in questo testo nonché un ulteriore rallentamento dei processi della pubblica amministrazione.

Per questa ragione, esprimiamo un voto contrario al disegno di legge all'esame, proprio perché siamo favorevoli a una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.

La pubblica amministrazione deve anzitutto pensare a fornire servizi in modo efficiente ed equo ai cittadini, dunque non deve essere gravata da ulteriori adempimenti quasi esclusivamente burocratici e non sostanziali. Ribadisco pertanto il voto contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MANCUSO *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, le chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento, dichiarando comunque il voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo, dichiaro la mia ferma contrarietà a questo provvedimento. Una contrarietà convinta e motivata dal fatto che esso è orientato esclusivamente alla tutela di colui che, nelle pubbliche come nelle private attività, segnala presunte patologie. Le norme non tutelano, invece, l'esigenza di stabilità delle funzioni pubbliche e delle attività produttive dalle accuse temerarie che producono effetti traumatici immediati, a fronte di una verifica circa la loro fondatezza spesso realizzata nel lungo periodo.

L'assenza di un equilibrio nella disciplina può essere devastante. In particolare nelle pubbliche amministrazioni, ove è quasi sempre assente il buon datore di lavoro, possono scatenarsi sentimenti di invidia e di rivalsa con la pratica conseguenza di compromettere il bene pubblico che ne dovrebbe costituire lo scopo. Dio ci scampi e liberi dal principio innaturale *fiat iustitia et pereat mundus*.

Sono infine preoccupato dal fatto che, per mere ragioni opportunistiche, molte colleghe e molti colleghi probabilmente si accingono a votare il provvedimento pur condividendo fino in fondo le considerazioni che ho qui espresso.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, i colleghi senatori del Partito Socialista Italiano voteranno contro questo provvedimento. Le ragioni sono semplici e chiare: è un disegno di legge in-costituzionale per evidenti limitazioni al diritto alla difesa che deve essere sempre garantito. Una deroga a questo diritto, garantito dalla nostra Costituzione, fa passare un ordinamento penale in uno Stato democratico a un ordinamento non democratico.

Signor Presidente, coloro che dicono che chi non vuole questo provvedimento è a favore di un ammorbidimento della lotta contro la corruzione mistifica: noi siamo per una lotta senza quartiere contro la corruzione, contro il malaffare in generale, le mafie ed il terrorismo, ma riteniamo che uno Stato democratico debba farlo nel pieno rispetto dei saldi principi costituzionali che nel nostro ordinamento non possono avere cedimenti. Troppe volte si è fatta, in questi anni, deroga a questi principi di fondo, salvo poi piangere lacrime di cocodrillo dopo il sanzionamento della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Senatore Crimi, il comportamento di colui che, conoscendo la corruzione e vedendo un reato (non facendo illazioni o ipotesi) lo denuncia all'autorità giudiziaria o all'autorità competente è semplicemente quello di un cittadino leale verso lo Stato, Stato in cui è doveroso fare il proprio dovere - lo ribadisco - senza essere premiati, perché il proprio dovere deriva dal rispetto della legge e della sua applicazione.

Allo stesso modo, credo che non dobbiamo accettare l'idea che ci siano troppi Don Abbondio in giro, perché non ne abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno neanche di bravi, nel senso manzoniano del termine, né di innominati e voi sapete, signor Presidente, colleghi, cosa vuol dire «innominato» nell'accezione manzoniana: vuol dire depositario dell'arbitrio. Per questa ragione, noi socialisti voteremo un no netto e senza condizioni.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per esprimere e per motivare il mio voto di astensione. Vorrei chiedere ai colleghi del Partito Democratico: perché sono stati eliminati i comitati di controllo sugli atti degli enti locali? Perché è stata eliminata la figura del segretario comunale, che aveva funzione di guardiano della legalità? Perché oggi i cittadini sono costretti a fare una denuncia penale o a rivolgersi al TAR, mentre prima esisteva un organismo tecnico che garantiva tutti, anche il singolo cittadino, rispetto alla legalità ed alla corresponsione alla legge degli atti degli enti locali? Voi avete voluto le mani libere sugli enti locali per ragioni politiche. Al posto del segretario comunale avete posto un funzionario di partito o una persona collegata al sindaco, senza alcun controllo di legalità e oggi ricorrete a strumenti di questo tipo. (*Applausi dei senatori Buemi e Sacconi*).

Vi sfido, allora, a ripristinare i comitati di controllo e la funzione di controllo sulla legalità del segretario comunale, che invece avete abrogato per motivi ideologici, per poi arrivare alla delazione per indicare situazioni sulle quali prima, a livello istituzionale, c'era un controllo tramite le prefetture. Il cittadino aveva così la garanzia, senza spendere niente, che gli atti prodotti dagli enti locali, dove si annida la corruzione, fossero legali. È vostra la responsabilità di aver creato, a livello locale, questa drammatica situazione. *(Applausi dal senatore Liuzzi).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2208, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2230.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,09).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato **(2230)**

ARTICOLI DA 1 A 17

Art. 1.

(Oggetto)

1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di responsabilità di cui all'articolo 2043 del codice civile, accertati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Oggetto delle segnalazioni)

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di tutela di cui all'articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell'interesse pubblico o dell'attività aziendale, nonché violazioni in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.

Art. 3.

(Soggetti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, *stage* o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai sensi dell'articolo 2. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti all'interno dell'amministrazione di appartenenza o della propria azienda o ad esse relativi.

2. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata all'amministrazione o all'azienda cui i fatti si riferiscono.

3. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Art. 4.

(Segnalazioni anonime)

1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. Le segnalazioni di cui agli articoli precedenti sono escluse dall'accesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

(Presentazione e gestione delle segnalazioni)

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

2. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Art. 7.

(Destinatari della segnalazione)

1. Le segnalazioni possono essere inoltrate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, al responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione di appartenenza oppure al responsabile delle segnalazioni dell'azienda di appartenenza di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Responsabile delle segnalazioni)

1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni.

2. Nell'ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli da 9 e 13 della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.

Art. 9.

(Ufficio delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda.

2. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni.

3. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.

Art. 10.

(Compiti del responsabile delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza.
2. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC.
3. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell'autore della segnalazione e cura l'integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all'inoltro della segnalazione

Art. 11.

(Tutela dell'autore della segnalazione)

1. L'identità dell'autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso.
2. L'autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese legali.
3. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso in cui il segnalante non agisca in buona fede.

Art. 12.

(Clausole di fedeltà)

1. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle.

Art. 13.

(Attribuzione di poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione)

1. Ai fini di cui alla presente legge sono conferiti all'ANAC poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione in materia di tutela degli autori delle segnalazioni.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Qualora l'ente o l'azienda non provveda agli obblighi di cui all'articolo 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi dell'articolo 11 nei confronti

dell'autore della segnalazione, l'ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

Art. 15.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

1. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.
2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 14. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-*quater* del codice penale.
3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni.

Art. 16.

(Ufficio centrale delle segnalazioni)

1. È istituito presso l'ANAC l'Ufficio centrale delle segnalazioni.
2. L'Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni effettuate e del loro esito. Provvede, altresì, alla gestione del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

Art. 17.

(Disposizioni di coordinamento)

1. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
2. All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole «dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».
3. All'articolo 322-*quater* del codice penale, le parole: «dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2208.

Cfr. sedute nn. 896, 897 e 900

Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sui disegni di legge nn. 2208 e 2230**

Gentile Presidente, onorevoli colleghi questo disegno di legge interviene su uno specifico profilo relativo al cosiddetto *whistleblowing* - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

Nuove regole per questa materia sono necessarie, soprattutto in un contesto culturale come il nostro, tradizionalmente poco propenso a questo tipo di segnalazioni. La riforma sulla tutela dei *whistleblower* è indispensabile, noi la riteniamo un passo in avanti culturale nella lotta alla corruzione.

Riteniamo che questa battaglia sia giusta e che la legge sul *whistleblower* debba essere approvata al più presto. Non si tratta di tutelare chi denuncia anonimamente: il *wistleblower* è un soggetto che ci mette la faccia ed è giusto tutelarla. Chiudere questa iniziativa legislativa sarebbe un gesto importante da parte del Parlamento. Le esperienze pratiche dimostrano molto spesso che chi denuncia si trova isolato all'interno del proprio lavoro e all'esterno. Non essendoci una tutela il lavoratore rischia di avere danni significativi. Questo è un istituto che fa fatica ad essere inserito nel nostro panorama culturale, non è un caso che non riusciamo a trovare nemmeno un nome in italiano, perché tutte le parole tradotte dall'inglese finiscono per avere una connotazione negativa.

La protezione del dipendente è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sempre sulla corruzione, entrambe ratificate con legge dall'Italia; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali, nelle raccomandazioni del GRECO, organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché nei principi stilati dal gruppo di lavoro del G20 sull'anticorruzione.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012, in tema di repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, ha introdotto una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego l'articolo 54-*bis*, con cui si prevede che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico con-

dotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Il medesimo articolo 54-*bis* prevede che, in sede disciplinare, l'identità del segnalante non possa essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Invece quando la contestazione sia fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie va segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse misure sono state poste in essere. a tutela del dipendente viene, infine, stabilito che le segnalazioni siano sottratte al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

L'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'articolo 54 *bis* del disegno di legge n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato specifiche linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'articolo 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

La lotta alla corruzione deve essere una priorità perciò ribadisco l'urgenza di approvare la legge o rischiamo di non avere una seconda possibilità, con un conseguente danno per tutta la collettività.

Sono sempre di più i cittadini che decidono di segnalare e che per questo rischiano ripercussioni: sono state duecentocinquanta le segnalazioni ricevute da ANAC nel 2016 e duecentosessantatre nei soli primi cinque mesi del 2017. A segnalare sono soprattutto i dipendenti pubblici (inclusi i docenti, i ricercatori universitari e il personale sanitario), seguono poi la categoria dei dirigenti, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), i casi anonimi, i consiglieri comunali e infine i militari.

Molti enti pubblici non hanno ancora attivato una procedura interna per ricevere le segnalazioni dei dipendenti, nonostante sia obbligatoria da quando è stata approvata la legge anticorruzione nel 2012. Il 13 per cento dei

Comuni italiani capoluogo di Provincia non ha ancora una procedura. La legge del 2012 dedica un solo articolo al *whistleblowing* e non c'è nessun cenno a strumenti o istituti che incentivino le segnalazioni.

Nonostante il *whistleblowing* sia uno strumento efficace nella lotta alla corruzione, il nostro ordinamento si occupa del fenomeno solamente in modo indiretto e asistemico, e non trova ancora una specifica regolamentazione nel sistema giuridico italiano. Il disegno di legge in discussione tenta, quindi, di apprestare una prima tutela al fenomeno del *whistleblowing*, senza pretendere di raggiungere subito i risultati di altre legislazioni, cercando di introdurre miglioramenti nella situazione presente. Naturalmente tradurre e trasporre gli istituti di cultura anglosassone nella situazione e nell'ordinamento italiano non è sempre così semplice.

La riforma che ci apprestiamo ad approvare, pur confermando il principio di tutela già in vigore presenta elementi di novità rilevanti.

L'ambito di applicazione della disciplina è esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. In merito al principio di tutela, si prevede che l'adozione di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all'ANAC, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che questa informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. Si introduce, per il caso di adozione di una misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi restando gli altri profili di responsabilità e tenuto conto della dimensione dell'ente a cui si riferisce la segnalazione.

Si introduce l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa, confermando la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. E, qualora ne venga accertato l'illegittimo licenziamento, si dispone il reintegro nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, oltre al risarcimento per eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall'ANAC, che è altresì competente a irrogare la relativa sanzione.

Si estende, inoltre, la normativa al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti. In particolare, è integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. La disciplina concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici. In base a questa normativa, essi sono responsabili per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità di quest'ultimo è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione aventi determinati requisiti. Le novelle

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli.

Nello specifico, essi devono contemplare, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si prevedono canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e le relative sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Si specifica, inoltre, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, anche per il settore pubblico, si sancisce la nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, e si pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova che le misure organizzative adottate successivamente alla segnalazione siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Speriamo che queste prime misure permettano di effettuare un avanzamento culturale nella lotta alla corruzione, attraverso la tutela di chi denuncia.

Infatti la tutela di chi segnala illegalità sul posto di lavoro è uno dei principali capisaldi di un efficace apparato di prevenzione della corruzione. A dimostrarlo sono quei Paesi che già hanno introdotto norme sul *whistleblowing*, sempre più numerosi in Europa e nel mondo. Per tale ragione il gruppo di Alternativa Popolare voterà a favore del presente provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2208. votazione finale	238	235	032	142	061	118	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Aiello Piero			
Airola Alberto	F		
Albano Donatella	F		
Albertini Gabriele	A		
Alicata Bruno	C		
Amati Silvana	F		
Amidei Bartolomeo	A		
Amoruso Francesco Maria	M		
Angioni Ignazio	F		
Anitori Fabiola	A		
Aracri Francesco	C		
Arrigoni Paolo	A		
Astorre Bruno			
Augello Andrea	C		
Auricchio Domenico	C		
Azzollini Antonio	C		
Barani Lucio	C		
Barozzino Giovanni	F		
Battista Lorenzo	F		
Bellot Raffaella			
Bencini Alessandra	F		
Berger Hans			
Bernini Anna Maria	C		
Bertacco Stefano	C		
Bertorotta Ornella	F		
Bertuzzi Maria Teresa	F		
Bianco Amedeo	F		
Bianconi Laura			
Bignami Laura	F		
Bilardi Giovanni Emanuele	C		
Bisinella Patrizia	C		
Blundo Rosetta Enza	F		
Bocca Bernabò			
Boccardi Michele	C		
Bocchino Fabrizio	F		
Bonaiuti Paolo	C		
Bondi Sandro			
Bonfrisco Anna Cinzia			
Borioli Daniele Gaetano	F		
Bottici Laura	F		
Brogli Claudio	F		
Bruni Francesco	C		
Bubbico Filippo	F		
Buccarella Maurizio	F		
Buemi Enrico	C		
Bulgarelli Elisa	F		
Calderoli Roberto	A		

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Caleo Massimo	F		
Caliendo Giacomo	C		
Campanella Francesco			
Candiani Stefano	A		
Cantini Laura	F		
Capacchione Rosaria			
Cappelletti Enrico	F		
Cardiello Franco			
Cardinali Valeria	F		
Caridi Antonio Stefano			
Carraro Franco	C		
Casaletto Monica	A		
Casini Pier Ferdinando			
Cassano Massimo	C		
Cassinelli Roberto	C		
Casson Felice	M		
Castaldi Gianluca	F		
Catalfo Nunzia	M		
Cattaneo Elena	M		
Centinaio Gian Marco	A		
Ceroni Remigio			
Cervellini Massimo	F		
Chiavaroli Federica	M		
Chiti Vannino			
Ciampolillo Alfonso	F		
Cioffi Andrea	F		
Cirinnà Monica	A		
Cociancich Roberto G. G.	F		
Collina Stefano	F		
Colucci Francesco	C		
Comaroli Silvana Andreina	A		
Compagna Luigi	C		
Compagnone Giuseppe	M		
Consiglio Nunziante	A		
Conte Franco	C		
Conti Riccardo			
Corsini Paolo	M		
Cotti Roberto	F		
Crimi Vito Claudio	F		
Crosio Jonny	A		
Cucca Giuseppe Luigi S.	F		
D'Adda Erica	F		
D'Ali Antonio			
Dalla Tor Mario	F		
Dalla Zuanna Gianpiero			
D'Ambrosio Lettieri Luigi	C		
D'Anna Vincenzo			

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
D'Ascola Vincenzo Mario D.			
Davico Michelino	C		
De Biasi Emilia Grazia	F		
De Cristofaro Peppe	F		
De Petris Loredana	F		
De Pietro Cristina	R		
De Pin Paola	M		
De Poli Antonio	M		
De Siano Domenico			
Del Barba Mauro	F		
Della Vedova Benedetto	M		
Di Biagio Aldo	F		
Di Giacomo Ulisse	C		
Di Giorgi Rosa Maria	M		
Di Maggio Salvatore Tito	C		
Dirindin Nerina	F		
Divina Sergio	A		
D'Onghia Angela	M		
Donno Daniela	F		
Endrizzi Giovanni	F		
Esposito Giuseppe	M		
Esposito Lucia	F		
Esposito Stefano	F		
Fabbri Camilla	F		
Falanga Ciro	C		
Fasano Enzo			
Fasiolo Laura	F		
Fattori Elena	F		
Fattorini Emma	F		
Favero Nicoletta	F		
Fazzone Claudio			
Fedeli Valeria	M		
Ferrara Elena	F		
Ferrara Mario			
Filippi Marco	F		
Filippin Rosanna	F		
Finocchiaro Anna	M		
Fissore Elena	A		
Floris Emilio	C		
Formigoni Roberto	A		
Fornaro Federico	F		
Fravezzi Vittorio	A		
Fucksia Serenella	C		
Gaetti Luigi			
Galimberti Paolo			
Gambaro Adele	C		
Gasparri Maurizio	C		

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Gatti Maria Grazia	F		
Gentile Antonio	M		
Ghedini Niccolò			
Giacobbe Francesco	M		
Giannini Stefania	F		
Giarrusso Mario Michele			
Gibiino Vincenzo	C		
Ginetti Nadia	F		
Giovanardi Carlo	A		
Giro Francesco Maria			
Giroto Gianni Pietro	F		
Gotor Miguel	F		
Granaiola Manuela	F		
Grasso Pietro	P		
Gualdani Marcello	F		
Guerra Maria Cecilia	F		
Guerrieri Paleotti Paolo	F		
Ichino Pietro	F		
Idem Josefa	F		
Iurlaro Pietro	C		
Lai Bachisio Silvio	F		
Langella Pietro			
Laniece Albert	A		
Lanzillotta Linda	F		
Latorre Nicola			
Lepri Stefano	F		
Lezzi Barbara	F		
Liuzzi Pietro	C		
Lo Giudice Sergio	F		
Lo Moro Doris	F		
Longo Eva	C		
Longo Fausto Guilherme	C		
Lucherini Carlo	A		
Lucidi Stefano	F		
Lumia Giuseppe	F		
Malan Lucio	C		
Manassero Patrizia	F		
Manconi Luigi	A		
Mancuso Bruno	F		
Mandelli Andrea	C		
Mangili Giovanna	M		
Maran Alessandro	F		
Marcucci Andrea	F		
Margiotta Salvatore	F		
Marin Marco	C		
Marinello Giuseppe F.M.			
Marino Luigi	C		

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Marino Mauro Maria			
Martelli Carlo			R
Martini Claudio			F
Marton Bruno			F
Mastrangeli Marino Germano			
Matteoli Altero			
Mattesini Donella			F
Maturani Giuseppina			F
Mauro Giovanni			
Mauro Mario			C
Mazzoni Riccardo			C
Merloni Maria Paola			
Messina Alfredo			M
Micheloni Claudio			F
Migliavacca Maurizio			F
Milo Antonio			C
Mineo Corradino			F
Minniti Marco			M
Mirabelli Franco			F
Molinari Francesco			F
Montevecchi Michela			F
Monti Mario			M
Morgoni Mario			F
Moronese Vilma			F
Morra Nicola			F
Moscardelli Claudio			F
Mucchetti Massimo			F
Munerato Emanuela			C
Mussini Maria			F
Naccarato Paolo			A
Napolitano Giorgio			M
Nencini Riccardo			M
Nugnes Paola			F
Olivero Andrea			M
Orellana Luis Alberto			F
Orrù Pamela Giacomina G.			F
Padua Venera			F
Pagano Giuseppe			A
Pagliari Giorgio			F
Paglini Sara			F
Pagnoncelli Lionello Marco			C
Palermo Francesco			F
Palma Nitto Francesco			C
Panizza Franco			A
Parente Annamaria			F
Pegorer Carlo			F
Pelino Paola			C

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Pepe Bartolomeo	M		
Perrone Luigi	C		
Petraglia Alessia	F		
Petrocelli Vito Rosario	F		
Pezzopane Stefania	F		
Piano Renzo	M		
Piccinelli Enrico	C		
Piccoli Giovanni	A		
Pignedoli Leana	F		
Pinotti Roberta	M		
Pizzetti Luciano	M		
Puglia Sergio	F		
Puglisi Francesca	A		
Puppato Laura			
Quagliariello Gaetano	C		
Ranucci Raffaele	F		
Razzi Antonio	C		
Repetti Manuela	F		
Ricchiuti Lucrezia	F		
Rizzotti Maria	C		
Romani Maurizio	F		
Romani Paolo	M		
Romano Lucio	F		
Rossi Gianluca	F		
Rossi Luciano	A		
Rossi Mariarosaria	C		
Rossi Maurizio	A		
Rubbia Carlo	M		
Russo Francesco	F		
Ruta Roberto	F		
Ruvolo Giuseppe	C		
Sacconi Maurizio	C		
Saggese Angelica	M		
Sangalli Gian Carlo	F		
Santangelo Vincenzo	F		
Santini Giorgio	F		
Scalia Francesco	F		
Scavone Antonio Fabio Maria			
Schifani Renato			
Sciascia Salvatore	M		
Scibona Marco	F		
Scilipoti Isgrò Domenico	C		
Scoma Francesco			
Serafini Giancarlo	C		
Serra Manuela	F		
Sibilia Cosimo	C		
Silvestro Annalisa	F		

901ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Ottobre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Simeoni Ivana	F		
Sollo Pasquale	M		
Sonego Lodovico	A		
Spilabotte Maria	F		
Sposetti Ugo	F		
Stefani Erika	A		
Stefano Dario	F		
Stucchi Giacomo	M		
Susta Gianluca	F		
Tarquinio Lucio Rosario F.	C		
Taverna Paola	F		
Tocci Walter	F		
Tomaselli Salvatore	F		
Tonini Giorgio	F		
Torrisi Salvatore			
Tosato Paolo	A		
Tremonti Giulio			
Tronti Mario	F		
Turano Renato Guerino	F		
Uras Luciano	F		
Vaccari Stefano	F		
Vacciano Giuseppe	F		
Valdinosi Mara	F		
Valentini Daniela	F		
Vattuone Vito	F		
Verdini Denis			
Verducci Francesco			
Vicari Simona			
Viceconte Guido			
Villari Riccardo	C		
Volpi Raffaele			
Zanda Luigi	F		
Zanoni Magda Angela	F		
Zavoli Sergio	F		
Zeller Karl	A		
Zin Claudio	A		
Zizza Vittorio	C		
Zuffada Sante	C		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Compagnone, Corsini, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Mangili, Messina, Monti, Morgoni, Napolitano,

Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Sciascia, Sollo e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pin, per attività della 13ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoroso, per attività dell'Assemblea dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Vicari Simona

Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica (2946) (presentato in data 18/10/2017).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bencini e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04057 della senatrice Mussini ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-06370 e 4-06628 del senatore Buccarella ed altri.

Mozioni

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, GOTOR, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO - Il Senato,

premesso che:

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, commi dal 33 al 43, dispone l'attivazione obbligatoria dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2015, da svolgere in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche e private per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei, con l'obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;

la previsione normativa, inserendo organicamente l'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola se-

condaria di secondo grado quale strategia didattica, ha voluto rispondere alle indicazioni della Commissione europea per la quale la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità è uno dei pilastri della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nella "New skills agenda for Europe" del 2016;

il decreto legislativo n. 77 del 2005 definisce l'alternanza scuola-lavoro come l'offerta formativa del secondo ciclo d'istruzione atta ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La normativa ha previsto a tal fine l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un registro nazionale delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza stipulando con le scuole interessate convenzioni e accordi;

dal corrente anno scolastico 2017/2018 l'alternanza entra a regime, e secondo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad essere coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro saranno circa un milione e mezzo di studenti;

nello spirito della legge l'organizzazione o impresa o ente che ospita lo studente dovrebbe assumere il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si dovrebbero realizzare la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona, al fine di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Ma nel nostro Paese, a causa della totale assenza di regole etiche e di forme di condivisione tra scuola, territorio e mondo del lavoro, e soprattutto dovendo fare i conti con un mercato del lavoro che, chiedendo sempre più manodopera non qualificata e a basso costo, si allontana da ogni profilo formativo e da ogni terreno di crescita e di progresso, tali obiettivi sono difficilmente perseguibili;

infatti, da un'inchiesta pubblicata nel mese di maggio 2017 dal settimanale "l'Espresso", emerge che nel nostro Paese ogni esperienza di collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro, peraltro attivata in maniera variegata e, senza ossequio al carattere laico della scuola, persino attraverso convenzioni con le diocesi, non ha prodotto i risultati sperati in termini di occupazione dopo il conseguimento del diploma di maturità. Inoltre, evidenzia che l'alternanza scuola-lavoro corre lungo la penisola tra casi di eccellenza e storie di sfruttamento, in un contesto che finisce per riproporre il secolare divario tra Nord e Sud. Infatti, solo nelle regioni del Nord e in qualche singolo caso, i neo diplomati sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro, mentre nelle regioni del Centro-Sud hanno dovuto ripiegare su un'occupazione che non garantisce né prospettiva né il riconoscimento di diritti e di tutele per i lavoratori e le lavoratrici. Emerge inoltre un dato inconfutabile, e cioè che in quasi tutti i casi di alternanza scuola-lavoro gli studenti e le studentesse vengono impiegati per mansioni superflue e dequalifi-

cate, del tutto slegate dal proprio profilo di studi e dall'acquisizione di conoscenze utili ad un eventuale e conseguente accesso al mondo del lavoro;

non solo, un'inchiesta strutturata dall'organizzazione studentesca UDS, nell'ambito della campagna "Diritti, non piegati", ha raccolto dati significativi sulla qualità dei percorsi: il 38 per cento degli studenti ha dovuto sostenere delle spese per partecipare alle esperienze di alternanza, il 57 per cento è stato coinvolto in percorsi non inerenti al proprio percorso di studi, il 40 per cento ha visto i propri diritti negati, l'87 per cento vorrebbe poter decidere sul proprio percorso di alternanza scuola-lavoro. I dati raccolti evidenziano come lo spirito della normativa introdotta nel 2015 sarebbe stato ampiamente tradito da situazioni ai limiti dello sfruttamento gratuito di manodopera, dimostrando in tal modo come l'alternanza scuola-lavoro sia in realtà un dispositivo di asservimento al profitto ed al mercato del precariato, come testimoniato dai frequenti casi di abuso, di utilizzo degli studenti per 12 ore consecutive intervallate da brevi pause, o di assegnazione di mansioni dequalificate ed estranee al loro percorso di studio (come pulizia di bagni, fotocopie, pulitura di mitili, trasporto di ombrelloni e lettini, eccetera);

secondo un altro recente monitoraggio curato dalla "Rete degli Studenti medi" in collaborazione con la fondazione "Di Vittorio" della Cgil, il 15 per cento dei ragazzi impegnati nei percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro (che tra l'altro a partire dal 2019 costituiranno titolo per l'accesso e la valutazione finale dell'esame di maturità, in luogo della cosiddetta tesina) sarebbe abbandonato a se stesso; il 33 per cento si sarebbe ritrovato come *tutor* un dipendente dell'azienda con altre mansioni e solo il 25 per cento degli intervistati è stato seguito da un *tutor* con una delega specifica. In conclusione, solo uno studente su 4 è soddisfatto dell'attenzione ricevuta da parte della struttura ospitante, mentre i restanti sono relegati in situazioni di precarietà, spesso adibiti a tutto fuorché a esperienze formative, o peggio, a mansioni che non competono loro, a riprova dell'indifferenza e del disinteresse delle aziende a scegliere percorsi congruenti con gli studi e le attitudini degli studenti, e a dimostrazione del fatto che l'investimento in formazione non è considerato una risorsa per l'impresa e per il Paese;

dalle diverse inchieste emerge chiaramente l'estraneità di questa esperienza rispetto al percorso scolastico e di formazione dello studente. Infatti, la mancanza di una reale discussione sugli obiettivi formativi e sui programmi ha alimentato una sovrapposizione tra didattica scolastica ed extrascolastica, in luogo di una collocazione dell'alternanza all'interno dell'orario curricolare. A tal proposito, oltre la metà degli studenti intervistati afferma di aver svolto quasi tutto il percorso di alternanza al di fuori dell'orario curricolare, al punto da costituire un ostacolo per la fruizione del tempo libero, del riposo o per coltivare altre attività;

tali indagini confermano che fino ad oggi le azioni messe in campo da parte del Ministero per attrarre l'attenzione delle imprese verso i percorsi di alternanza incidano solo ed unicamente sul versante del tornaconto economico per le aziende, senza adottare alcun criterio di selezione delle stesse

né garanzie sulla formatività e la qualità dei percorsi che queste metteranno a disposizione;

recenti fatti di cronaca hanno evidenziato che, oltre ai contenuti educativi, sono spesso assenti anche le più elementari misure di sicurezza, e che si sono consumati anche episodi inaccettabili di violazioni dei diritti. Molto spesso gli studenti sostituiscono *in toto* i dipendenti (segno che per alcune aziende l'alternanza scuola-lavoro rappresenta un mero strumento per reperire manodopera a basso costo), altre volte sono esposti a gravi abusi, come le molestie subite da alcune studentesse in un centro estetico della Brianza, fino all'incidente accaduto a La Spezia ad uno studente diciassettenne, che, essendo stato coinvolto dalla sua stessa scuola in un'attività del tutto impropria, ha riportato la frattura di una tibia a causa del ribaltamento del carrello levatore su cui lavorava;

tutto ciò dimostra che gli studenti sono gli unici a vivere sulla propria pelle l'attuale modello di alternanza scuola-lavoro e che ad essere lesa sembra, in particolar modo, la necessaria relazione di coerenza formativa fra il percorso di studi e l'esperienza lavorativa. Pertanto, quella che avrebbe dovuto essere, nello spirito della legge, un'opportunità di crescita formativa si è trasformata in un ulteriore meccanismo di sfruttamento gratuito di manodopera e di lavoro coatto, privo di qualunque contenuto formativo, e, più in generale, in un drammatico addestramento a quello che gli studenti e le studentesse troveranno al termine del percorso scolastico: lavoro gratuito, sfruttato, dequalificato, povero e non riconosciuto;

la notizia del recente successo accordato alla campagna per l'emissione, da parte delle camere di commercio, di *voucher* alle imprese che hanno attivato o attiveranno i percorsi di alternanza è un'ulteriore prova di come l'alternanza scuola-lavoro possa rappresentare per certe aziende un facile canale di reclutamento di manodopera a basso costo;

inoltre, poiché la normativa, oltre ad introdurre il monte ore da dedicare all'alternanza scuola-lavoro, non pone limitazioni allo sviluppo dei percorsi anche nei mesi estivi e durante le sospensioni didattiche, vi è il fondato rischio che molti ragazzi, magari spinti da necessità economiche, si ritrovino coinvolti in percorsi di ricatto e sfruttamento lavorativo;

con imponenti cortei svoltisi in tutta Italia il 13 ottobre 2017, gli studenti hanno espresso in modo chiaro e nelle più variegate forme comunicative la propria protesta contro la deriva dell'alternanza scuola-lavoro così come imposta dalla cosiddetta legge sulla "Buona scuola", trasformatasi, da metodologia didattica utile per approfondire la conoscenza della realtà del lavoro e contribuire a trasformarla e migliorarla, a strumento facilmente orientabile verso prestazioni gratuite e di mero sfruttamento, o verso forme di specializzazione produttiva a basso contenuto di sapere e di innovazione;

nell'ambito della manifestazione gli studenti hanno avanzato anche la richiesta, fino ad oggi inevasa, che vengano definitivamente varati uno "statuto", che tuteli i diritti degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, ed un "codice etico" destinato alle aziende, che escluda dai percorsi quelle

che inquinano i territori, quelle a rischio di infiltrazioni mafiose e quelle che non rispettano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

il 31 gennaio 2017 il Ministero dell'istruzione ha annunciato l'avvio, assieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una "cabina nazionale di regia sull'alternanza scuola-lavoro", con il compito di costituire una sede permanente di supporto, monitoraggio e valutazione di tutte le attività svolte dagli studenti italiani nell'ambito della formazione "*on the job*", senza però coinvolgere nel suo ambito le parti sociali e, soprattutto, le rappresentanze studentesche. L'idea di mettere a disposizione "un luogo tecnico" in cui far dialogare tutti gli attori coinvolti escludendo proprio chi, invece, l'alternanza la vive e la pratica ogni giorno e, da protagonista, ne conosce molto bene i limiti, le lacune, e i rischi, ha reso l'iniziativa completamente inutile e disancorata da un'analisi lucida della realtà,

impegna il Governo:

1) ad eliminare l'obbligatorietà dei percorsi di didattica di cui ai commi da 33 a 43 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e a prevedere l'adesione volontaria, consapevole e condivisa dei docenti e degli studenti, esclusivamente nell'ambito dell'orario curriculare e scolastico;

2) a garantire l'effettiva gratuità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la loro inerenza al percorso formativo degli studenti e delle studentesse;

3) a garantire il pieno diritto all'accesso all'alternanza degli studenti e delle studentesse con disabilità, prevedendo, a tal fine, strumenti di supporto e risorse certe per il trasporto;

4) ad avviare un'inchiesta ministeriale, svolta di concerto con le competenti Commissioni parlamentari, sui percorsi attivati fino ad oggi, al fine di valutarne la qualità, gli esiti e la capacità di approfondire la conoscenza del mondo del lavoro nella prospettiva di un accesso critico e consapevole ad esso;

5) ad adottare il "codice etico" che vincoli le aziende coinvolte nei percorsi di alternanza all'applicazione delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici e delle norme in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione continua dei dipendenti e all'osservanza di comportamenti rigorosi sul piano della trasparenza, dell'ecosostenibilità e dell'estraneità ad infiltrazioni mafiose e illecite;

6) ad istituire un apposito registro delle aziende, degli enti e delle strutture che abbiano aderito al codice etico;

7) ad adottare, come più volte sollecitato dalle organizzazioni studentesche, uno "statuto delle studentesse e degli studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro", che garantisca il diritto a decidere e co-organizzare il percorso di alternanza, sulla base dei diversi interessi, attitudini e motivazioni degli studenti e delle studentesse;

8) a coinvolgere nell'ambito della "cabina nazionale di regia sull'alternanza scuola-lavoro", quali componenti attive, le parti sociali e le rappresentanze studentesche.

(1-00855)

Interrogazioni

LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, CASTALDI, PAGLINI, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Scuola di restauro e conservazione del libro di Spoleto (Perugia) ha iniziato la sua attività nel 1992. Grazie a una convenzione tra Regione Umbria e il Ministero per i beni culturali e ambientali fu costituita la fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari che gestiva le attività, con sede nella Rocca albornoziana di Spoleto; nella sede sono stati investiti ingenti fondi da parte delle istituzioni;

nel corso degli anni la partecipazione economica della Regione Umbria ha visto il contributo ridursi da 50.000 a 15.000 euro, arrivando quindi al pari del contributo del Comune di Spoleto;

dal 1992 al 2005, si sono tenuti a Spoleto dei corsi europei, di durata triennale che hanno permesso di formare circa 90 allievi, in una scuola unica nel panorama nazionale e conosciuta a livello mondiale come una vera e propria eccellenza;

considerato che:

nel febbraio 2015 dopo le modifiche apportate al decreto legislativo n. 42 del 2004, è iniziato un nuovo corso triennale in attività teorica e pratica del tecnico del restauro, per il settore librario, archivistico e dei manufatti cartacei e pergamenei;

a giugno 2017 sono stati consegnati i diplomi del corso ai giovani formati nella scuola di restauro;

risulta agli interroganti che nel mese di ottobre 2017 il corso non verrà riattivato e che l'amministratore della fondazione procederà alla gestione ordinaria con possibilità di licenziamento dei dipendenti amministrativi;

considerato inoltre che presso la Scuola di restauro e conservazione del libro sono presenti il laboratorio di diagnostica dei beni culturali e un deposito dei beni culturali che custodisce circa 5.000 opere, completando in questo modo la "filiera" del libro e del restauro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intendano assumere per risolvere la situazione, anche attivandosi nelle sedi di competenza affinché sia verificato l'operato della Regione Umbria in merito,

se intendano rendere noto l'ammontare delle risorse pubbliche investite sulle tre strutture citate: fondazione, laboratorio di diagnostica e deposito;

se intendano avviare in tempi celeri un percorso di verifica e analisi delle opportunità e prospettive, anche in termini societari e statutari, che permettano una gestione concreta e dinamica dell'ente;

se intendano prendere in considerazione la possibilità di inserire la Scuola di restauro e conservazione del libro, e quindi anche la "filiera" del libro e del restauro, nei percorsi strutturati di formazione ministeriale già esistenti.

(3-04059)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROMANO, BUEMI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

all'interno del mondo scolastico, i docenti di terza fascia d'istituto sono dei possessori di titoli validi allo svolgimento della professione docente, professione per la quale è fatto obbligo il possesso dell'abilitazione;

i docenti di terza fascia, seppur precari, sono insegnanti nelle scuole italiane e quotidianamente firmano registri, interrogano, valutano alunni e sono inoltre membri delle commissioni degli esami di Stato;

ad oggi, in terza fascia, non ci sono soltanto giovani neolaureati, bensì alcune migliaia di insegnanti, compresi docenti con pluriennale esperienza di servizio;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta buona scuola) disciplina le modalità per il reclutamento e la formazione degli insegnanti;

per i precari di terza fascia con almeno 3 anni di servizio il decreto legislativo stabilisce che le graduatorie saranno costruite grazie ad appositi concorsi riservati. I vincitori saranno avviati ad un percorso di formazione-tirocinio, cosiddetto FIT, che durerà 2 anni;

considerato che;

durante questi anni di formazione-tirocinio e prima di essere immesso in ruolo, l'insegnante percepisce una retribuzione minima (al lordo 600 euro);

la *ratio* del FIT è quella di garantire una maggiore qualificazione professionale dei docenti. I docenti di terza fascia che abbiano almeno 3 anni di esperienza all'insegnamento hanno già *ipso facto* maturato un periodo di formazione e si ritiene ingiusto che debbano essere costretti, in seguito alla vittoria di concorso, a seguire un periodo di formazione, sottopagato, senza un ruolo, continuando così a versare in una situazione di precariato e senza percepire uno stipendio pieno;

con questo sistema di reclutamento molti lavoratori di terza fascia saranno costretti a rinunciare alla supplenza a stipendio pieno per seguire tale corso di formazione in una regione diversa da quella dove sono inseriti nelle graduatorie d'istituto. La prima ed inevitabile conseguenza è che questi insegnanti non potranno più spostarsi da scuole del sud al nord e, viceversa, in assenza di una retribuzione sufficiente a garantire loro la possibilità di pagare l'affitto e avere di che vivere;

tenuto conto che:

la direttiva 2005/36/CE afferma che è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno 3 anni di esperienza lavorativa maturata. Dunque, per l'Europa, chi ha almeno tre annualità di servizio, non solo deve essere abilitato, ma deve essere assunto;

nel 2013, gli insegnanti di terza fascia non abilitati con tre anni di servizio ebbero la possibilità di accedere ad un percorso abilitante speciale (PAS) senza barriere all'accesso, in base alla sola esperienza di tre anni di insegnamento;

questi stessi docenti abilitati tramite PAS oggi si trovano proiettati verso un percorso di stabilizzazione, mediante l'inserimento in graduatorie di merito regionali, cui accederanno attraverso un solo colloquio a valore non selettivo in ragione dell'abilitazione conseguita attraverso il riconoscimento del servizio prestato;

alla luce della normativa vigente, non si capisce la *ratio* della discriminazione. A distanza di pochi anni, infatti, per la medesima situazione si è usato un criterio diverso di immissione in ruolo con prove selettive di accesso e dopo un ulteriore periodo di precariato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con tutti gli atti necessari, affinché agli insegnanti di terza fascia con almeno tre anni di servizio sia data la possibilità, al pari dei colleghi del 2013, di accedere al percorso FIT senza prove di sbarramento e di conseguire l'abilitazione *in itinere* per poi avere accesso alle immissioni in ruolo, mediante graduatoria di merito regionale, riconoscendo così le competenze acquisite.

(4-08266)

CONTE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Catanzaro, con provvedimenti dirigenziali dell'ottobre 2016, ha approvato il bando e il disciplinare di gara della "procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico" in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 33 del 17 febbraio 2016, con cui è stata manifestata la volontà di formulare un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito;

tali atti sono stati adottati in attuazione della delibera consiliare n. 25 del 13 maggio 2015, la quale disponeva la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, rilevando però l'assenza di copertura finanziaria per una spesa stimata in circa euro 800.000 e stabilendo, previo parere favorevole della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 29 gennaio 2016, di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, delegando il dirigente del Settore pianificazione territoriale all'approvazione dello stesso. Il bando stesso prevede "una somma totale di €. 250.000,00 comprensiva di IVA a solo titolo di rimborso spese documentate e preventivamente autorizzate dal RUP, di qualunque genere ed in ogni caso dovute relative alle prestazioni da effettuare, sostenute dai professionisti costituenti il Gruppo di progettazione incaricato e dai propri consulenti e collaboratori";

gli atti richiamati sono stati impugnati da vari ordini professionali (ordine degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori, dell'ordine degli ingegneri, dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Catanzaro, dell'ordine dei geologi della Calabria, del collegio dei geometri e del collegio dei periti industriali della Provincia di Catanzaro) con il ricorso in primo grado, articolato in censure incentrate sull'illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura "gratuita" del contratto di appalto di servizi, indicando, al punto 2.1 del bando, un corrispettivo pari ad euro uno, laddove l'appalto si caratterizza come contratto a titolo oneroso, sia nella disciplina del Codice civile, sia in quella dei contratti pubblici;

con sentenza del 13 dicembre 2016, n. 2435, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati con la motivazione che non è configurabile un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, ovvero atipico rispetto alla disciplina, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

a tale decisione si è opposto il Comune di Catanzaro proponendo appello per la revisione della sentenza; anche in questo caso si sono costituiti in resistenza l'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, l'ordine degli ingegneri, l'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Catanzaro, l'ordine dei geologi della Calabria, il collegio dei geometri, il collegio dei periti industriali della Provincia di Catanzaro, il collegio nazionale degli ingegneri, il collegio nazionale degli architetti, pianifi-

catori, paesaggisti e conservatori, il consiglio nazionale dei geologi gli ordini professionali della Provincia di Catanzaro, chiedendo la riezione dell'appello;

il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Catanzaro, e riformato la sentenza del TAR della Calabria, pronunciandosi quindi sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere all'interno di un bando di gara al conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito,

considerato che:

la citata sentenza del Consiglio di Stato, che potrebbe avere come conseguenza il frequente ricorrere da parte di amministrazioni pubbliche al conferimento di incarichi a titolo gratuito, ha generato preoccupazione tra i vari ordini professionali di tutta Italia; alcuni di questi (ad esempio ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Treviso) hanno segnalato l'anomalia ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture, nonché all'ANAC;

la rilevanza e la complessità dell'oggetto dell'incarico (elaborazione, stesura e redazione integrale del piano strutturale del Comune di Catanzaro) e di tutte le norme, discipline, atti, piani, programmi e accordi di governo del territorio, di settore e programmazione correlati, che comporta una serie notevole di atti di varia natura (valutazione ambientale strategica, che non tenga conto solo del profilo urbanistico, ma anche dei diversi profili connessi e specificatamente indicati, geologici, idrogeologici, sismici, ambientali, culturali, tecnologici, storico-architettonici, socio-demografici, economici), tutti atti complessi e di estrema delicatezza essendo propedeutici a governare l'attività edificatoria del territorio interessato. La complessità della documentazione da produrre emerge peraltro da quanto imposto dallo stesso comune di Catanzaro, che richiede specificamente all'operatore di avvalersi di una pluralità di figure professionali, specializzate in funzione delle diverse competenze tecniche richieste dalla particolare complessità del servizio di progettazione;

richiamata la normativa vigente sugli appalti pubblici che, all'art. 3 (definizioni), lett. *ii*), del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, definisce gli "appalti pubblici" come «contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi», derivando queste connotazioni di onerosità dal diritto europeo,

si chiede di sapere:

se si ritenga che la carenza di risorse economiche adeguate possa giustificare il ricorso da parte di un ente pubblico a forme lavoro gratuito;

se non si consideri che la prestazione a titolo gratuito di un servizio così complesso non possa pregiudicare la qualità e bontà dello strumento urbanistico e degli atti e documenti ad esso connessi;

se si ritenga che sussista l'inosservanza della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che richiama la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, rivolti all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonché le normative nazionali, che regolano gli appalti pubblici per le prestazioni di servizi;

se non si consideri che quanto successo con il Comune di Catanzaro possa costituire un precedente, che porti al frequente ricorso da parte di amministrazioni pubbliche alla prestazione di servizi a titolo gratuito ed, eventualmente, quali iniziative di competenza si intendano assumere per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

(4-08267)

VICARI - *Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno* -
Premesso che:

con la legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, il Parlamento ha approvato una nuova misura di sostegno all'imprenditoria giovanile, denominata "Resto al Sud";

chi ha meno di 35 anni e ha un progetto imprenditoriale nel cassetto potrà richiedere ad Invitalia un aiuto fino a 50.000 euro per coprire le spese per avviare la propria azienda, che possono diventare 200.000 euro in caso di più soci. Della somma erogata, il 35 per cento sarà a fondo perduto, mentre il resto sarà sotto forma di prestito a tasso zero, con il beneficio della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Invitalia dovrà anche stipulare una convenzione con l'Abi per delineare le condizioni di concessione dei prestiti;

l'agevolazione riguarda tutte le iniziative imprenditoriali legate all'artigianato, all'industria, al turismo, alla pesca e ai servizi (restano escluse professioni e commercio). I beneficiari non devono risultare già titolari di attività di impresa in esercizio e, fino al rimborso del finanziamento, non devono risultare titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;

considerato che la norma, oltre a garantire nuove forme occupazionali ai giovani meridionali, punta anche a far rientrare nelle regioni del sud Italia ragazzi residenti all'estero o trasferitisi in altre regioni italiane: non a caso, possono accedere ai benefici coloro che, entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda, riportano la residenza in una regione tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è raggiungere una platea di 100.000 possibili nuovi imprenditori: disponibili 1,25 miliardi fino al 2025 dal Fondo sviluppo e coesione, di cui una prima parte risulta già sbloccata dal Cipe nella riunione del 7 agosto scorso;

valutato inoltre che:

il Governo aveva un mese di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge (13 agosto 2017), ai sensi della normativa approvata, per adottare il decreto attuativo della misura;

ad oggi, il Ministro in indirizzo non ha provveduto all'adozione delle misure che garantirebbero l'operatività della norma; in tal modo si rischia di non assegnare i 36 milioni di euro stanziati per il 2017 dall'articolo 1 del decreto-legge per la misura in oggetto;

intorno alla misura c'è una notevole attesa ed interesse da parte dei potenziali beneficiari, per le positive ripercussioni che potrebbe avere in termini sociali e occupazionali,

si chiede di sapere:

quali siano le tempistiche per l'adozione dei provvedimenti attuativi;

se non sia il caso di adottare tutte le azioni volte a favorire l'immediata operatività della misura, anche in relazione all'accordo fra Abi ed Invitalia per la concessione dei prestiti.

(4-08268)

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri della giustizia, della difesa e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti nel 2014 il signor D. D. D., residente a Fuscaldo (Cosenza) in contrada S. Antonio, è rimasto vittima di una estorsione a seguito della quale i suoi aguzzini sono stati condannati dal Tribunale di Paola e successivamente anche dalla Corte d'appello di Catanzaro;

considerato che, risulta agli interroganti:

da quando ha denunciato i suoi aguzzini, il signor D. D. sarebbe rimasto anche vittima di reiterate minacce da parte dei parenti dei condannati, di atti intimidatori consistenti in danneggiamenti delle proprie autovetture, oltre al rinvenimento di un proiettile presso l'abitazione dei propri genitori;

in data 26 maggio 2016, per futili motivi, sospettando che D. D., in una pubblica piazza e durante un comizio elettorale, lo avesse ripreso in un video con il proprio cellulare, il Maresciallo dei Carabinieri M. F., lo avrebbe dichiarato in arresto e, all'atto di strappargli il telefono dalle mani, ne avrebbe provocato la caduta a terra, da cui ne sarebbero derivate alcune lesioni personali consistenti nella frattura del capitello radiale del braccio destro con prognosi di 30 giorni; tale episodio è stato oggetto di: denuncia /querela presentata il 6 giugno 2016 con allegata certificazione medica del pronto soccorso dell'ospedale di Paola; integrazione di denuncia del 6 luglio 2016 e ulteriore certificato medico;

nella suddetta occasione D. D., ad opera dello stesso Maresciallo Ferrante, sarebbe stato: perquisito pubblicamente, senza il rilascio del verbale di perquisizione; condotto presso l'ospedale di Paola ed ivi piantonato da altri tre Carabinieri che gli avrebbero impedito di telefonare alla famiglia ed al proprio avvocato; trattenuto presso la caserma dei Carabinieri di Paola fi-

no a tarda notte, quando il magistrato di turno ha deciso di farlo rilasciare; privato del cellulare, in quanto sequestrato dai Carabinieri;

le circostanze relative ai suddetti fatti sono contenute nel fascicolo del pubblico ministero (R.G.N.R. 996/2016) della Procura della Repubblica di Paola, dottoressa Anna Chiara Fasano. Il telefono cellulare, invece, veniva dissequestrato due volte dal Tribunale di Cosenza, Sez. Penale Riesame, che ha smontato una buona parte dell'impianto accusatorio (decreto di convalida sequestro; ordinanza del 14 luglio 2016; provvedimento di dissequestro; ordinanza del 7 settembre 2016);

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

dal 26 maggio 2016 il signor D. D. è stato sottoposto a decine di serati controlli (OP/85) da parte dei Carabinieri i quali avrebbero annotato ogni persona con cui lo stesso avrebbe avuto contatti durante la giornata (comprese la moglie e la cognata), controlli che sarebbero stati inseriti nella banca dati del CED (centro elaborazione dati), a parere degli interroganti senza alcun giustificato motivo di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ma con una finalità evidentemente ritorsiva.;

inoltre, nonostante le diverse denunce a causa del suddetto comportamento tenuto dal maresciallo F., unitamente ai suoi subalterni, (denuncia del 29 marzo 2017; denuncia del 16 agosto 2017; integrazione di querela 13 settembre 2017), gli stessi persisterebbero nel mantenere comportamenti minacciosi, il tutto, secondo quanto risulta agli interroganti, nella totale indifferenza dell'Arma dei Carabinieri informata con la citata denuncia del 29 marzo 2017,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, qualora corrispondano al vero, se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi al riguardo;

se il Ministro della giustizia ritenga di avvalersi dei poteri ispettivi previsti dall'ordinamento presso la Procura della Repubblica di Paola, al fine di verificare la regolarità delle indagini condotte in relazione ai fatti indicati;

se il Ministro della difesa intenda, per quanto di propria competenza, predisporre idonea indagine/ispezione in relazione alla presunta regolarità del comportamento del citato maresciallo e dei suoi subalterni, con riferimento all'inserimento nel CED delle relazioni sociali di D. D. stante che, a parere degli interroganti, le stesse non rivestendo carattere di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, hanno determinato in quest'ultimo uno stato di frustrazione e di totale abbandono da parte dello Stato.

(4-08269)

ORELLANA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'articolo 11, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea stabilisce che le istituzioni europee devono mantenere: "un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile";

proprio in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 11, il Parlamento europeo e la Commissione europea il 23 giugno 2011 hanno sottoscritto un Accordo interistituzionale, con il quale hanno istituito un "registro per la trasparenza", al fine censire e controllare le organizzazioni, le persone giuridiche ed i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione;

tale accordo è stato successivamente riesaminato ed aggiornato da un gruppo di lavoro le cui raccomandazioni sono state approvate, in prima battuta, dalla Commissione europea, e, successivamente, dal Parlamento europeo;

l'accordo attualmente vigente, firmato dagli organi di entrambe le istituzioni il 16 settembre 2014 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015, istituisce il "Registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche europee";

il testo individua, tra l'altro, l'ambito di applicazione del Registro, le attività ammesse alla registrazione e quelle escluse, nonché gli incentivi per i registrati, e si compone di 4 allegati, ciascuno dei quali prevede: le categorie di registrazione (allegato I); le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi (allegato II); il codice di condotta (allegato III); le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami nonché i provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta (allegato IV);

l'attuale disciplina, tuttavia, continua a presentare diverse criticità basate principalmente su due elementi, ossia la non obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei rappresentanti di interessi e la mancata adesione del Consiglio dell'Unione europea al Registro;

considerato che:

anche al fine di superare tali criticità, il 28 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di Accordo interistituzionale basata su un Registro per la trasparenza obbligatorio COM(2016) 627 *final*, finalizzata a garantire concretamente la trasparenza delle attività di *lobbying*;

tra le principali novità previste dal nuovo testo della Commissione merita particolare menzione il fatto che, per la prima volta, tutte e tre le istituzioni, compreso il Consiglio, sono soggette alle stesse norme minime; inoltre, in base al nuovo testo, gli incontri con i responsabili politici e alti funzionari delle tre istituzioni sarebbero obbligatoriamente subordinati alla previa iscrizione nel Registro per la trasparenza;

pertanto, anche l'impostazione meramente premiale, che caratterizza la vigente disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi di livello europeo, è superata dall'introduzione di un più efficace meccanismo di vigilanza riferito ad eventuali inosservanze o violazioni del codice di condotta, di cui all'allegato III;

tale meccanismo di vigilanza, disciplinato dall'allegato IV, si incardina sull'attribuzione al Segretariato, di cui all'articolo 9 della proposta di Accordo, del potere di indagine, di controllo e di irrogare sanzioni;

è bene tuttavia specificare che, ai sensi dell'articolo 13 della proposta di Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su base volontaria, notificare al Segretariato il loro desiderio di subordinare certi tipi di interazione di rappresentanti d'interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE alla previa iscrizione nel Registro per la trasparenza. La notifica deve precisare i tipi di interazione proposti e le relative condizioni. Il paragrafo 3 dell'articolo 13 specifica che l'accettazione della notifica di cui al paragrafo precedente non conferisce agli Stati membri notificanti lo *status* di parte del presente accordo interistituzionale;

l'adozione dell'accordo interistituzionale su un Registro per la trasparenza obbligatorio costituirebbe un importante passo in avanti ai fini dell'implementazione della trasparenza, non solo nell'ambito della regolamentazione della rappresentanza degli interessi in seno all'Unione, ma in tutto il processo decisionale europeo. Anche per questo numerose organizzazioni quali "Transparency International" e "Riparte il Futuro", si stanno impegnando affinché ci sia una celere implementazione della proposta di Accordo,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire ufficialmente, in vista dei prossimi negoziati, la posizione dell'Italia relativamente all'adozione del Registro obbligatorio della trasparenza;

se, nel definire e consolidare la posizione dell'Italia sul nuovo Registro europeo, non reputi necessario avviare strumenti di consultazione e partecipazione pubblica, anche al fine di chiarire elementi, quali i principi dell'eventuale sistema premiale e sanzionatorio per i portatori di interessi e l'opportunità di introdurre il divieto di *revolving doors* per determinate figure professionali;

se ritenga opportuno adoperarsi affinché anche la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea aderisca al Registro obbligatorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della proposta di Accordo e come già attuato da altri Stati membri.

(4-08270)

RIZZOTTI, FLORIS, BERNINI, Mariarosaria ROSSI, VILLARI, SERAFINI, CASSINELLI, Mario MAURO, ZUFFADA, MANDELLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e relativi allegati si è provveduto all'individuazione dei nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza) che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire;

l'articolo 17 di tale decreto stabilisce che il Servizio sanitario nazionale garantisce, tra le altre prestazioni, alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale, volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;

gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sono elencati nel nomenclatore allegato, *sub 5*;

l'elenco 2A del nomenclatore titolato «ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato» alla classe 22 (ausili per comunicazione e informazione) indica gli ausili per l'udito (22.6), suddivisi nelle seguenti macro-tipologie: «apparecchi acustici ad occhiale», «apparecchi acustici retroauricolari», con relativi accessori prescrivibili («accessori per applicazione via aerea» e «accessori per applicazione via ossea»), «apparecchi acustici connessi a dispositivi impiantati»;

le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, contenute nell'allegato 12, prevedono che «nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte dei professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi»;

è previsto infine, al comma 3, che «la remunerazione del servizio di messa in uso è fissata nell'ambito delle convenzioni, dei contratti o dei capitolati di gara»;

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni operato, modifica sostanzialmente la classificazione dei dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e di quelli di serie, la cui applicazione richiede l'intervento di un tecnico;

in precedenza le protesi, ortesi e ausili tecnici erano suddivisi in tre distinti elenchi: l'elenco n. 1 conteneva i dispositivi costruiti su misura e quelli di serie (tra cui gli apparecchi acustici) la cui applicazione richiedeva «modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso»; nello stesso elenco erano contenuti, altresì «i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti»;

l'elenco n. 2 del nomenclatore conteneva i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione e consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;

l'elenco n. 3 conteneva gli apparecchi acquistati direttamente dalle Asl ed assegnati in uso con procedure indicate;

la scelta operata dal Governo, a parere degli interroganti, non considera gli apparecchi acustici dispositivi medici ad altissima personalizzazione destinati al paziente, al quale sono prescritti, che hanno una struttura tecnologicamente complessa e, pertanto, vengono singolarmente individuati, adattati («predisposti») e «personalizzati» per le specifiche problematiche audiologiche e gli stili di vita dell'assistito, motivo per cui fino ad oggi non sono stati vincolati ad acquisto tramite gare pubbliche;

non si è tenuto in conto poi che questo cambiamento provocherebbe gravi danni al sistema, alle imprese e al trattamento dei soggetti che soffrono di sordità;

lo stesso sistema di fornitura delineato sottovaluta a giudizio degli interroganti il ruolo dell'audioprotesista che è invece fondamentale nel percorso terapeutico di scelta e di collaudo dell'apparecchio acustico, laddove l'acquisizione del dispositivo tramite gare pubbliche renderebbe più complessa la sua fornitura ma, soprattutto, non garantirebbe una terapia adatta alle specifiche, uniche e personali, esigenze dell'assistito;

l'audioprotesista è operatore sanitario in possesso di diploma universitario abilitante che svolge la propria attività nella fornitura, nell'adattamento e nel controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei *deficit* uditivi, ai sensi della legge n. 42 del 1999, con autonomia professionale distinta da quella dei medici, ai quali invece essa è addirittura preclusa;

tale scelta, pare evidente non consente di ottenere risparmi sostanziali per il Servizio sanitario nazionale, essi infatti non vengono quantificati, e si rischia di acquistare a mezzo gare, dispositivi acustici inadeguati, che rimangono inutilizzati perché non personalizzati, e a questo ingente spreco si aggiunge un ulteriore costo per la demolizione degli stessi;

non appaiono neanche essere stati analizzati gli effetti che le modifiche apportate produrrebbero sul settore audio-protetico, costituito maggiormente da piccole e medie imprese, i centri acustici accreditati sono circa 2.200, nei quali operano 3.400 tecnici audioprotesisti, in un comparto che occupa più di 10.000 persone,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga necessario assumere iniziative volte a ripristinare il sistema tariffario previgente al posto delle pubbliche procedure previste dal decreto richiamato, per l'acquisto di dispositivi audio protesici, che, per le loro specifiche caratteristiche, richiedono un percorso prescrittivo individuale e un appropriato percorso valutativo, condotto da una *équipe* multidisciplinare, nonché di un adeguato *training* all'uso, indispensabili all'utenza, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli assistiti, tale da consentirne un uso corretto e risolutivo.

(4-08271)

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, BIGNAMI, DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha ridisegnato l'architettura normativa per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Per quanto riguarda l'assistenza protesica sono state modificate sia le tipologie di prodotti che oggi vengono assicurati dal Servizio sanitario nazionale che le modalità di erogazione degli stessi;

nella precedente disciplina le tipologie di dispositivi erano divise in 3 elenchi che includevano rispettivamente i dispositivi realizzati su misura e realizzati in serie ma con necessità di adattamento in un primo elenco, i dispositivi realizzati in serie in un secondo, e i dispositivi acquistati direttamente dalle Asl in un terzo elenco. Le modalità di fornitura prevedevano originariamente una gara d'appalto per i prodotti *standard*, e quindi rientranti nel secondo e terzo elenco, mentre i dispositivi inclusi nel primo elenco erano erogati tramite i centri di ortopedia tecnica accreditati, su libera scelta del paziente;

la nuova disciplina, in vigore dal 19 marzo, trasferisce invece i cosiddetti dispositivi adattabili nel secondo elenco, quello relativo ai prodotti *standard* e, di conseguenza, modifica radicalmente le modalità di erogazione includendoli nei dispositivi che vengono erogati a seguito di una procedura di gara;

appare poco chiaro quali siano i soggetti erogatori che possono partecipare a tali gare ed in particolare pare che non via sia quale requisito la presenza di personale sanitario abilitato e preposto alla personalizzazione dei dispositivi adattabili. Nella nuova normativa infatti vi è solo un generico riferimento al fatto che le Asl debbano assicurare l'applicazione di questi di-

spositivi da parte di un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria;

è parere degli interroganti che il sistema di fornitura tramite gara non possa soddisfare il principio di appropriatezza delle specifiche esigenze del paziente. Mentre il precedente sistema di remunerazione a tariffa consentiva al paziente la scelta del centro di ortopedia tecnica e la valutazione insieme all'ortopedico del dispositivo più adatto alle sue specifiche esigenze, il sistema previsto dal nuovo decreto di definizione e aggiornamento dei LEA non consente alcuna personalizzazione;

considerato che:

i livelli essenziali di assistenza dovrebbero rappresentare lo strumento attraverso il quale lo Stato garantisce e stabilisce in modo uniforme quali prestazioni devono essere erogate ai pazienti;

l'art. 64 del decreto stabilisce che la definizione di criteri uniformi per l'individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni è rinviata a successivi accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro in indirizzo;

nonostante fosse stata annunciata per il mese di settembre, non risulta che via sia stata ancora alcuna definizione dei criteri uniformi per l'erogazione delle prestazioni e, in assenza di questa, i provvedimenti regionali di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sono susseguiti in modo differenziato e assolutamente non uniforme,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per il raggiungimento degli accordi per l'individuazione dei criteri uniformi e per l'individuazione di limiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile riconsiderare l'inclusione dei dispositivi protesici adattabili nell'elenco relativo ai dispositivi *standard*, al fine di ripristinare la precedente modalità di erogazione, e consentire una più efficiente personalizzazione dei dispositivi alle esigenze del singolo paziente.

(4-08272)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04059, del senatore Lucidi ed altri, sulla prosecuzione dei corsi della Scuola di restauro e conservazione del libro di Spoleto (Perugia).

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Pagliari ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-08138, della senatrice D'Adda.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07930 del senatore Orellana.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 900^a seduta pubblica del 17 ottobre 2017, a pagina 29, nell'intervento del senatore Buemi, alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire la parola: "legali" con la seguente: "illegali".